

CONCESSIONE

Part. (1)

Rep.n. 5785

Racc.n. 5125

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
INTEGRATO FUSINA, EX ART. 37-BIS LEGGE 11 FEBBRAIO 1994
N.RO 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Registrato a Venezia
Il 12/07/05 al n. 1686
serie ATT. PUBBLIC.
liquidati Euro 168,00

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, oggi sei del mese di luglio

06.VII.2005

in Venezia Dorsoduro c.v. n. 3901, Palazzo
Balbi sede della Giunta Regionale del Veneto

avanti a me ZAGNONI dott. Pierpaolo, Ufficiale Rogante
della Regione Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi
personalmente i signori:

- GALAN On.le Dott. Giancarlo nato a Padova il 10 settembre
1956 e domiciliato per la carica come in appresso il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della
Regione Veneto Giunta Regionale con sede in Venezia
Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279 di seguito per
brevità denominata "Regione" o "Concedente" nella sua
qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale,
si sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto
Regionale approvato con legge 22 maggio 1971 n.ro 340 e per
incarico della Giunta Regionale con deliberazione n.ro 1562
in data 28 giugno 2005 che in copia conforme al suo
originale si allega sotto la lettera "T" al presente atto



Handwritten signature and initials.

Il V.C. (vertical stamp)

dispensato dalle Parti dal darne loro lettura

- SABATO dott. Vincenzo nato a Siderno (RC) il 5 ottobre 1944, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome e per conto della Società "S.I.F.A. Società Consortile per Azioni" con sede legale in Venezia-Mestre Viale Sansovino n.ro 7, capitale sociale Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03628140273 (di seguito denominata solo "Concessionario") costituita ai sensi dell'art. 37 quinquies della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, rinunciano fra loro d'accordo e col mio consenso, alla presenza ed all'assistenza dei testimoni a quest'atto avendo i requisiti di legge.

A mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale Rogante personalmente diretta, i suddetti comparenti

p r e m e t t o n o

(A) che nel Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia denominato "Piano Direttore 2000", approvato con provvedimento 1°

marzo 2000, n. 24, da parte del Consiglio Regionale, in cui sono contenute le strategie e le linee guida operative individuate dalla Regione Veneto per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino idrografico tributario, è stata prevista la realizzazione del "Progetto Integrato Fusina" (di seguito solo "PIF"), consistente nell'esecuzione di una serie di impianti preordinati a garantire il disinquinamento del polo industriale di Marghera e dell'intera area del "Mirese";

(B) che con deliberazione n. 266, del 4 agosto 2000, la Giunta Regionale, a seguito dell'espletamento di gara europea, ha aggiudicato l'incarico della progettazione preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito solo "SIA") del PIF;

(C) che con Deliberazione n. 365 in data 26 febbraio 2001, la Giunta Regionale ha adottato il progetto preliminare del PIF avviando nel contempo la procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito solo "VIA") di cui alla Legge Regionale Veneto 26 marzo 1999 n.ro 10 e successive modifiche e integrazioni;

(D) che con Deliberazione n. 386 del 14 febbraio 2003, la Giunta Regionale ha preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA n. 30 dell'1 luglio 2002 e ha approvato il progetto preliminare;

(E) che in data 31 dicembre 2003 la "Delta Po S.p.a."

Toucardo Calou



Anna Z...

gh

(Capogruppo mandataria), l'Impresa "Ing. E. Mantovani S.p.a." e la "VENEZIA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI S.P.A.", in forma di costituenda Associazione Temporanea di Imprese, o meglio Raggruppamento Temporaneo di Imprese, (di seguito solo "ATI"), hanno trasmesso una proposta (di seguito solo "Proposta") ai sensi del citato art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 per la realizzazione e gestione del PIF;

(F) che il progetto dell'ATI prevede di trasformare l'impianto di depurazione di Fusina, che oggi tratta gli effluenti misti raccolti dalla rete fognaria di Mestre, Marghera, del Mirese e alcuni scarichi diretti provenienti dall'area industriale di Porto Marghera, in una piattaforma di trattamento polifunzionale per tutti gli scarichi civili e le acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, nonché gli scarichi industriali di Porto Marghera;

(G) che i lavori previsti dal Progetto consistono sinteticamente nei seguenti opere ed impianti:

- trattamenti per riuso dei reflui civili tipo A (prefiltrazione e predisinfezione, chiariflocculazione e filtrazione, disinfezione e sollevamento in rete duale);
- linea di trattamento multifunzionale per reflui B3, reflui di tipo A e acque di controlavaggio (bireattore a membrane) con inserimento delle acque trattate nel sistema riuso;

- post-trattamento reflui industriali tipo B1+B2 (post-denitrificazione, chiariflocculazione e filtrazione, disinfezione);

- condotte di adduzione a trattamento dei reflui B1+ B2 e B3 e di adduzione a riuso dei reflui A connessa con il sistema CUA1, relativamente ai tronchi compresi tra l'attraversamento del canale Lusore ed il sollevamento S1 presso il canale Bretella, e ai rami secondari, con esclusione dei cunicoli di adduzione e invaso previsti dal Magistrato alle Acque lungo le sponde est e nord della penisola del petrolchimico, che verranno realizzate da quest'ultimo insieme ai marginamenti dei canali in accordo di programma con la Regione Veneto;

- vasca di accumulo reflui tipo B (in segmenti distinti per reflui B1+B2 e B3) per 75.000 mc da realizzarsi lungo la sponda del canale Malamocco-Marghera insieme al marginamento del canale stesso (secondo l'accordo di programma fra Magistrato alle Acque e Regione Veneto);

- condotta di scarico a mare;

- area umida in cassa A dei reflui destinati a riuso, con attrezzatura dell'area per lo scavo preliminare di sedimenti di buona qualità destinati a restauro della morfologia lagunare e per la collocazione definitiva di sedimenti di qualità mediocre, con sistemazione finale dell'area a parco d'acqua fruibile.

Stefano Salari
GIUNTA REGIONALE del VENETO
P. Salari

V. Salari

Salari

(H) che la citata proposta evidenzia che il PIF è realizzabile con capitali privati in quanto suscettibile di gestione funzionale ed economica, la Regione ha pertanto ritenuto opportuno inserire l'iniziativa nei propri atti di programmazione;

(I) che recependo la manifestazione d'interesse dei privati, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 282 del 6 febbraio 2004, ha approvato il relativo Avviso di selezione, regolarmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, esplicitando peraltro che ai propri atti era depositata una proposta di promozione;

(J) che in tale Avviso la Regione ha definito indicativamente la copertura del Contributo pubblico previsto in complessivi Euro 101.764.000,00;

(K) che in data 3 giugno 2004 è decorso il termine dei 90 giorni entro cui presentare le proposte, alla scadenza del quale agli atti della Regione risultava depositata solo la conferma della Proposta della predetta ATI con mandataria la Delta Po S.p.a., di cui alla nota datata 24 maggio 2004 e registrata al prot. della Regione il 26 maggio 2004 con il n.ro 366076;


(K bis) che con atto in data 5 ottobre 2004 n.ro 29069 di Repertorio e n.ro 11915 di Raccolta del Notaio Paolo Chiaruttini di Venezia, ivi registrato il 15 ottobre 2004

al n. 2904 Serie Atti Pubblici, la Società Delta Po S.p.A. con sede in Venezia-Mestre Viale Sansovino n.ro 7 ha approvato un nuovo Statuto Sociale variando denominazione in "VENETO ACQUE S.p.A." ;

(L) che con Deliberazione n.ro 1134 del 18 marzo 2005, la Giunta Regionale, preso atto del parere del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVV), in data 15 marzo 2005, reso ai sensi dell'art. 45 della Legge Regione Veneto 7 novembre 2003 n.ro 27, ha dichiarato di pubblico interesse la Proposta presentata dalle imprese riunite nella predetta ATI (di seguito solo "Promotore") e ha rideterminato il contributo pubblico in complessivi Euro 92.800.000,00;

(M) che con Decreto della Direzione Tutela Ambiente, n.52 del 29 marzo 2005, è stato recepito, facendolo proprio, il parere della Commissione Regionale di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), espresso nella seduta del 14 marzo 2005, con cui è stato escluso dalla procedura di VIA l'intervento in Cassa di Colmata A e contestualmente è stato preso atto della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;

(N) che in data 21 aprile 2005 la Regione, dando seguito alla Deliberazione n. 1134/2005, ai sensi dell'art. 31 Legge Regione Veneto 7 novembre 2003 n.ro 27 e dell'art.37-
quater della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109, ha inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità

Stenografico


Venerabile

[Handwritten signature]

Europea il bando di licitazione privata per l'individuazione dei soggetti da ammettere alla procedura negoziata con il Promotore per l'aggiudicazione della concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del PIF, ponendo a base di gara la proposta presentata dal Promotore dichiarata di pubblico interesse, nonché gli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.21, comma 2, lettera b) della Legge 11 febbraio 1994 n.ro. 109;

(O) che in data 30 maggio 2005 è decorso il termine dei 40 giorni entro cui presentare le offerte, alla scadenza del quale agli atti della Regione risultava depositata solo l'offerta dell'ATI;

(P) che con nota n.5382/46.01 dell'1 giugno 2005, è stata avviata la procedura negoziale tra la Regione Veneto ed il Promotore, conclusasi in data 16 giugno 2005, della quale è stato redatto il Verbale conclusivo sottoscritto tra le parti in data 16 giugno 2005;

(Q) che la Giunta Regionale (di seguito solo "Concedente") con Deliberazione n. 1562 del 28 giugno 2005 (Allegato sub "I" al presente atto per il quale le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne lettura), ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della concessione (di seguito solo "Concessione") relativa alla progettazione definitiva

ed esecutiva, costruzione e gestione del PIF con i relativi servizi alla ATI;

(R) che le Imprese "Veneto Acque S.p.A." (già Delta Po S.p.A.), "Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A." (Vesta S.p.A.) e "Ing. E. Mantovani S.p.A." quali ATI aggiudicataria hanno costituito in data 1 luglio 2005 con atto n.ro 90690 di Repertorio e n.ro 18353 di Raccolta del Notaio Carlo Candiani di Venezia, in corso di registrazione, la Società di Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-quinquies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni ed in conformità del bando di gara, la quale è subentrata per tutti gli effetti di legge all'ATI aggiudicataria nella stipula della Concessione.

Ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premesse, allegati e definizioni

Le Parti convengono che le premesse e gli allegati, questi ultimi descritti all'art.36 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto.

Le Parti, ai fini della interpretazione del presente atto, assumono le seguenti definizioni:

"Capitolati di Costruzione": significano i documenti

Saverio Scavini

Vincenzo...

[Handwritten signature]

depositati presso il Concedente recanti la disciplina tecnico-operativa delle attività di costruzione del PIF, ed elencati puntualmente negli Allegati di cui al punto b) dell'art. 36 e per i quali le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura.

"Capitolato Prestazionale di Gestione" o "Piano di gestione": significa il documento Allegato sub "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne lettura, recante la disciplina della gestione funzionale dei Servizi del PIF in carico al Concessionario.

"Collaudo": significa il collaudo, tecnico, amministrativo, definitivo delle opere di cui all'art.9.

"Commissione paritetica": significa la commissione di cui all'art. 19 del presente Atto, composta da 3 esperti indipendenti (2 economici ed uno legale) scelti dalle Parti, a cui viene affidato il compito di fornire il referto sull'andamento dell'alea della gestione economica e della sua eventuale rivalutazione in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

"Concedente": significa la Giunta Regionale del Veneto

"Concessionario": significa la Società di Progetto costituita dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art.

37-quinquies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109.

"Concessione": significa il diritto di costruire e gestire funzionalmente il PIF, attraverso le modalità descritte nel Progetto Guida dell'Offerta e come regolato dalla presente Convenzione.

"Cronoprogramma": significa il documento allegato sub "B" del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne lettura, riportante la temporizzazione di tutte le attività tecnico-amministrative spettanti al Concessionario riferite all'esecuzione del presente contratto, che comprendono la fase di progettazione, cantierizzazione-costruzione dell'Opera, la fase di collaudo nonché l'attivazione dei relativi Servizi. Tale atto è parte sostanziale del presente contratto.

"Contributo": assume il significato specificato nell'art. 6, ovvero il prezzo pagato dal Concedente pari a Euro 92.800.000,00 IVA inclusa, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione.

"Costo di Costruzione": indica il costo di realizzazione delle opere più le spese tecniche e di progettazione, al netto dell'IVA.

"Equilibrio economico e finanziario": assume il significato definito all'art.18, e si intende il mantenimento di parametri finanziari, così come definiti, nell'accordo diretto tra il Concedente, il Concessionario e gli Istituti

Stefano Salari

me

me

[Signature]

Finanziatori, associato al profilo di rischio del Progetto.

"Forza maggiore": si considerano cause di forza maggiore, i seguenti eventi, qualora impediscano le normali attività realizzative o gestionali di una o ambo le Parti:

- guerra, sommosse, invasioni e guerre civili,
- tumulti ed occupazioni delle aree su cui realizzare i lavori od altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione,
- scioperi di categoria, a livello nazionale o locale, sabotaggi o atti di scioperanti,
- indisponibilità delle aree di cui all'art.8, per cause non imputabili al Concessionario,
- indisponibilità delle fonti energetiche,
- sequestri o confische giudiziarie non dipendenti da fatto del Concessionario,
- catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto non imputabili a negligenza del Concessionario,
- sorpresa archeologica,
- ogni altra situazione oggettivamente non prevedibile e non controllabile dal Concessionario.

"Indice ISTAT": significa l'indice ufficiale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che si assume come riferimento da applicarsi all'aggiornamento delle Tariffe.

"Istituti Finanziatori": significa i soggetti che partecipano al finanziamento per la realizzazione del PIF.

"Offerta": significa l'insieme dei documenti presentati dall'ATI sulla base dei quali gli è stata aggiudicata la concessione in conformità alla normativa vigente, e come modificati a seguito dell'aggiudicazione.

"Opera": significa il PIF la cui realizzazione è affidata in concessione al Concessionario.

"Periodo di Concessione": ha il significato specificato nell'art.3.

"Piano economico e finanziario" o "Pef": significa il documento allegato sub "A" del quale le Parti dispensano me
Ufficiale Rogante dal darne lettura, riportante il piano di copertura degli investimenti asseverato da un istituto di credito posto a base dell'Offerta del Concessionario, contenente l'eventuale specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali. Tale atto è parte sostanziale del presente atto.

"PIF": acronimo che sta per Progetto Integrato di Fusina di Marghera, ovvero l'impianto in cui confluiscono i reflui nel quale vengono effettuate le lavorazioni del ciclo di depurazione e smaltimento.

"Progetto": significa la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del PIF, di cui all'art.2 del presente atto.

Stenografico

Amministratore

Amministratore

[Signature]

"Progetto Guida": significa il progetto preliminare predisposto dal Promotore, che riflette i presupposti del progetto preliminare elaborato a suo tempo dalla Regione, posto a base di gara per l'aggiudicazione della concessione.

"Progetto definitivo": significa il progetto che il Concessionario deve redigere in conformità all'art.16, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'art. 25 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554, in aderenza al Progetto Guida dell'Offerta.

"Progetto esecutivo": significa il progetto che il Concessionario deve redigere in conformità all'art.16, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554, come sviluppo del progetto definitivo.

"Reflui di tipo "A"": significa i reflui di carattere civile che vengono conferiti al PIF dal suo bacino di utenza.

"Reflui di tipo "B"": significa i reflui di carattere industriale che vengono conferiti al PIF dalla Zona industriale di Porto Marghera diversificati per la loro origine:

B1= reflui di processo già trattati negli impianti di provenienza rispettando i limiti di Sezione 3 del D.M .30 luglio 1999,

B2= acque di pioggia derivanti dal dilavamento di siti industriali, previo opportuno stoccaggio presso i siti stessi,

B3= acque di falda drenate a tergo delle conterminazioni strutturali e impermeabili realizzate lungo le sponde dei canali industriali.

"Responsabile della Concessione": significa il soggetto che il Concedente nominerà quale responsabile unico dei rapporti intercorrenti con il Concessionario e gli Istituti Finanziatori, al quale vengono attribuiti i compiti di vigilanza e controllo della corretta esecuzione del presente Atto, sia per la fase di costruzione che per tutto il periodo di gestione dei Servizi. Uguale figura è nominata dal Concessionario.

"Ricavi": significa la somma dei rientri tariffari iscritti nel Conto economico del bilancio annuale di esercizio della Società di Progetto nonché Concessionario.

"Servizi": significa il trattamento polifunzionale di tutti gli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, nonché gli scarichi industriali di Porto Marghera che vengono conferiti nell'impianto principale del PIF.

"Società di Progetto": significa la società costituita dalla ATI aggiudicataria di cui alla premessa (R).

"Tariffe": assume in generale il significato del

Saverio Salari
REGIONE del VENETO
GIUNTA REGIONALE
Prestes

corrispettivo monetario che deve pagare l'utenza al Concessionario secondo le definizioni adottate nell'art.19, diversificato per le varie tipologie di reflui conferiti al PIF e quelli depurati resi all'utenza esterna. Tale corrispettivo contribuisce a determinare i ricavi di gestione del PIF iscritti nel bilancio della Società di Progetto.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione dei lavori ad essi strutturalmente e funzionalmente correlati, la loro gestione funzionale (ivi compresa la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle componenti necessarie), nonché dell'espletamento dei servizi del PIF che consistono nel trattamento polifunzionale di tutti gli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera e delle acque di falda drenate a tergo dei marginamenti realizzati e previsti lungo le sponde di canali industriali, nonché la produzione di acqua non potabile per il riuso nell'area di Porto Marghera.

In particolare, il Concedente affida al Concessionario:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori, dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 16

Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni., nonché degli articoli 25 e 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554 in conformità al Progetto Guida;

b) la costruzione dell'Opera come evincesi nei Capitolati di Costruzione di cui all'art.36;

c) la fornitura e l'installazione di tutte le componenti meccaniche, tecnologiche in conformità ai predetti Capitolati, che saranno definiti unitamente al Progetto Esecutivo e conformemente ai requisiti prestazionali, quantitativi e tecnici definiti nel Progetto Guida;

d) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle componenti meccaniche e tecnologiche dell'Opera, degli Impianti di trattamento dei reflui, indicati nel Capitolato Prestazionale di Gestione per tutta la durata della concessione;

e) l'espletamento dei Servizi per tutta la durata della concessione in conformità al Capitolato Prestazionale di Gestione, come definiti unitamente al Progetto Esecutivo e conformemente ai requisiti indicati nel Progetto Guida.

Il Contributo pubblico in conto capitale e le Tariffe costituiscono il corrispettivo derivante dalla gestione dell'Opera.

Resta esclusa dalla gestione l'area umida in Cassa di Colmata A la quale, dopo la sistemazione finale a parco d'acqua fruibile, verrà consegnata, come competenza e

Carlo Salari

Vincentino

[Signature]

proprietà al Concedente.

Art. 3 - Durata della Concessione

Fatta salva la facoltà di revisione o di recesso del presente contratto disciplinato nei successivi articoli, il presente contratto di concessione ha la durata di anni 29 e mesi 3 decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto sino al *6 ottobre* 2034, ed includente un periodo di gestione a regime di anni 25 (venticinque).

Il mancato completamento totale dell'Opera entro il termine fissato nell'Offerta ovvero il *6 ottobre* 2009, o in altra data per quanto riguarda gli stralci funzionali, dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) evento di forza maggiore,
- b) sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che rendano necessarie delle varianti in corso d'opera,
- c) varianti in corso d'opera assentite dal Concedente adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 25 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109,
- d) mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative non imputabile al Concessionario, con riferimento al Cronoprogramma (art.36, sub B),
- e) ritardi nello svolgimento delle procedure di messa a disposizione e acquisizione delle aree ai sensi degli

articoli 6 e 15 del presente Contratto, per cause non imputabili al Concessionario,

f) annullamento giurisdizionale e/o revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative per fatti non imputabili al Concessionario,

g) fatto imputabile al Concedente,

fa sorgere il diritto del Concessionario alla revisione della Concessione secondo le modalità di cui all'art.21 ed alla proroga del termine di ultimazione che dovrà tenere conto dei giorni effettivi di ritardo.

In ogni caso il nuovo termine finale assegnato non potrà essere inferiore al termine di differimento dell'ultimazione dei lavori, fermo restando un eventuale ulteriore termine determinato dalla necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

Art. 4 - Impegni ed obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, si impegna ad eseguire quanto indicato nel precedente art.2, rispettivamente: la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e la direzione lavori dell'Opera secondo le previsioni di cui alla lettera a), i lavori e le forniture occorrenti per la costruzione dell'Opera di cui alle lettere b), c) e d) e l'espletamento dei Servizi di cui alla lettera e).

Oltre a ciò il Concessionario si impegna ad assumere a

Stefano Carlo Scari
REGIONE del VENETO
GIUNTA REGIONALE
Pavane
V. S. S. S.

proprio carico le operazioni finanziarie che si riferiscono all'oggetto della concessione, nonché tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa.

In particolare si impegna:

a) ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del Progetto e a coordinarsi a tal fine con gli obblighi del Concedente,

b) a munirsi di adeguate garanzie assicurative per le attività di progettazione, costruzione e gestione, oltre a quanto previsto dall'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109.

Il Concessionario prima della messa in esercizio dell'Opera, o di parti autonomamente funzionali della stessa - e comunque prima del Collaudo definitivo - si impegna, con oneri a proprio carico, ad effettuare una prova tecnica di avviamento degli impianti le cui risultanze vanno trasmesse al Responsabile della Concessione il quale relaziona in merito al Concedente.

Alla scadenza della Concessione il Concessionario si impegna a riconsegnare al Concedente l'Opera in buono stato di conservazione e funzionamento nel rispetto delle modalità specificate nell'art.8.

Art. 5 - Finanziamento dell'Opera a carico del

Concessionario

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli ulteriori oneri inerenti la progettazione, ivi compresa quella relativa ai piani di sicurezza ed al coordinamento dei piani di sicurezza di cui al D.L.vo 14 agosto 1996 n.ro 494 e successive modifiche e integrazioni, alla costituzione e direzione lavori, nonché agli studi ed alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali specifiche ed a fornire il Progetto Definitivo ed Esecutivo completi in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi ed i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, autorizzazioni, nulla osta, collaudi tecnici, e quant'altro collegato alla realizzazione dell'Opera.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera e per l'espletamento dei Servizi.

Art. 6 - Contributo ed obblighi a carico del Concedente

Il Concedente metterà a disposizione le aree tramite atto di costituzione del diritto di superficie a favore del Concessionario, così come previsto all'art. 8 del presente atto.

Per l'esecuzione delle opere il Concedente riconoscerà al Concessionario un Contributo pari ad Euro 92.800.000,00 (novantaduemilioniottocentomila/00), comprensivi d'IVA, che

Carlo Sclau

Giuseppe Pavesi

[Signature]

verrà liquidato ad esaurimento per corrispettivi all'atto della presentazione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori secondo le percentuali previste nel Pef ossia nella misura del 70% delle spese di cui all'allegato sub "H" del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura. Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno emessi con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di inizio lavori, in applicazione della ripartizione convenzionale del valore dell'Opera come si evince negli Allegati sub "D", sub "E", sub "F" e successivi per i quali le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura, e comunque secondo la scansione percentuale massima prevista nel Pef allegato del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura.

Gli Stati di Avanzamento Lavori, sottoscritti dal Direttore lavori, saranno inoltrati al Responsabile della Concessione, di cui all'art.10, il quale provvederà a curare l'iter del pagamento del Contributo che il Concedente dovrà effettuare nei successivi 90 giorni dal loro ricevimento.

Qualora il pagamento dei corrispettivi risultanti dagli Stati di Avanzamento Lavori non sia effettuato dal Concedente entro il predetto termine di 90 giorni, spetteranno al Concessionario gli interessi legali nella

forma prevista dall'art.30, comma 4, del D.M. L.L.P.P. 19 aprile 2000 n.ro 145.

Al pagamento dei corrispettivi di cui sopra da parte del Concedente, il Concessionario dovrà corrispondere le garanzie ai sensi della normativa vigente.

Il Concedente si impegna a compiere nel più breve tempo possibile e comunque compatibilmente con l'avvio dei lavori previsti dal Cronoprogramma generale (Allegato sub "B" al presente atto del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura) tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la presentazione di quanto richiesto per ottenere le autorizzazioni per l'accesso all'area, per l'espletamento delle indagini e ricerche, la richiesta di convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per il quale sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici ovvero intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, nonché più in generale il compimento di ogni atto inteso alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Il Concessionario concorderà con il Concedente le eventuali

Stefano Calchi



Stefano Calchi

Stefano Calchi

Stefano Calchi

integrazioni al presente atto, rese necessarie dai rapporti con gli Istituti Finanziatori, tali comunque da non alterare l'equilibrio economico finanziario, né i termini sostanziali del rapporto concessorio, né le garanzie a favore del Concedente

In caso di ritardi nella messa a regime degli impianti e dell'attivazione dei Servizi per fatti non imputabili al Concessionario, quest'ultimo avrà diritto a ripristinare l'equilibrio economico finanziario come meglio stabilito nell'art.18. Anche nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'avvio del periodo di gestione funzionale dei Servizi rimarrà ad ogni effetto stabilita, salvo diverso accordo tra le parti, coerentemente con la data di decorrenza del Cronoprogramma:

- 21 mesi dalla sottoscrizione del contratto (6
Aprile 2007) per il Servizio Trattamento
Reflui di tipo B3 e Fanghi,

- 51 mesi dalla sottoscrizione del contratto (6
ottobre 2009) per i restanti Servizi
descritti nel Capitolato Prestazionale.

Nel Cronoprogramma generale (Allegato sub "B" del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne lettura) viene individuata la data di ultimazione dell'Opera al

6 ottobre 2009 - ovvero una
data antecedente per quanto riguarda possibili ultimazioni

funzionalmente autonome, comprensive della installazione di tutte le attrezzature e dei collaudi tecnico-amministrativi.


Art. 7 - Società di Progetto e responsabilità degli azionista

Le Parti come sopra rappresentate dichiarano e in quest'atto evidenziano che con atto in data 1 luglio 2005 n.ro 90690 di Repertorio e n.ro 18353 di Raccolta del Notaio Carlo Candiani di Venezia, in corso di registrazione, (allegato sub "Q" del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura) è stata costituita una Società di Progetto come stabilito nel bando di gara, ai sensi dell'art. 37-quinquies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni, denominata "S.I.F.A. Società Consortile per Azioni" con sede in Venezia-Mestre Viale Sansovino n.ro 7, con capitale sociale pari ad Euro 20.000.000,00 la quale subentra a tutti gli effetti di legge all'ATI aggiudicataria nella stipula del Contratto per la costruzione e gestione del PIF.

Il Rappresentate Legale della Società di Progetto così come sopra comparso ed in nome e per conto della predetta Società di Progetto, con la sottoscrizione del presente atto si assume tutti gli obblighi del Concessionario fino all'emissione del certificato di collaudo finale,

S. Angelo Salemi

Simone



impegnandosi altresì, per lo stesso periodo, a non cedere quote della Società a soggetti esterni, salvo specifica autorizzazione del Concedente.

Il trasferimento di quote tra azionisti della Società di Progetto, o la decisione di cedere quote della Società ad altri soggetti, deve essere notificata al Concedente entro 30 giorni dalla assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.

Analogamente il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente l'identità degli Istituti Finanziatori, l'esistenza di eventuali patti parasociali tra azionisti nonché le quote detenute da ciascun socio.

Art. 8 - Regime dell'area e proprietà delle opere e delle
attrezzature

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione sarà costituito, per la durata della concessione, il diritto di superficie a favore del Concessionario sulle aree nelle quali insisterà l'Opera, per la durata della concessione, restando a carico dello stesso le spese di rogito e tutte le imposte dovute per legge, salvo accordo diverso tra le Parti.

Per eventuali e ulteriori aree la relativa acquisizione spetterà al Concedente, che ne acquisirà la proprietà. Il Concedente si obbliga a costituire, anche su detti terreni, un diritto di superficie in favore del Concessionario dalle

copie

caratteristiche in tutto analoghe a quello costituito ai sensi al comma precedente.

L'immissione in possesso di detti beni avverrà anche anticipatamente rispetto alla costituzione del diritto di superficie a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti sui terreni anzidetti, al termine del quale sarà redatto e sottoscritto dalle parti un "Verbale di Consistenza" dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di detti terreni e ne accetta la consegna da parte del Concedente senza alcuna riserva.

E' vietata al Concessionario l'alienazione anche temporale di tutte le opere realizzate, ivi compreso il diritto di superficie.

Al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine, ovvero in caso di revoca o risoluzione della Concessione, l'Opera e tutte le attrezzature, macchinari ed accessori gestiti direttamente dal Concessionario diventeranno automaticamente di proprietà del Concedente senza alcun onere per quest'ultimo. Parimenti il Concessionario provvederà a riconsegnare al Concedente l'Opera, comprensiva di tutte le sue dotazioni in perfetta efficienza e buono stato di conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso, rimanendo a carico del Concessionario ogni onere per riparazioni o sostituzioni, qualora, in sede di verifica

Stefano Salvo
REGIONE del VENETO
GIUNTA REGIONALE
Stefano Salvo

001.2

finale si riscontrassero difetti o rotture determinati da qualsiasi causa. A tal fine, e quale condizione per lo svincolo delle garanzie in essere, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto concessorio, il Responsabile della Concessione, o suo delegato, redigerà un "Verbale di consistenza" che, controfirmato dal Concessionario, verrà rimesso al Concedente.

In caso di modifica della durata della Concessione il Concedente è obbligato a prolungare il termine finale del diritto di superficie di cui al presente articolo in modo che tale termine coincida con il nuovo termine di durata della Concessione.

L'eventuale inadempienza del Concedente a tale obbligo costituirà causa di risoluzione della Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del presente Atto.

Art. 9 - Direzione dei lavori e Collaudo dell'Opera

La Direzione Lavori verrà svolta dal Concessionario con oneri a suo carico mentre l'Organo di collaudo (o Commissione di collaudo) verrà nominato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente con oneri a carico del Concessionario.

Il Collaudo tecnico-amministrativo, sia esso esplicito per parti autonomamente funzionali o complessivo dell'Opera, verrà effettuato in via definitiva entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione al Responsabile della

copie

Concessione da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta conclusione dei lavori medesimi. In ogni caso, la messa in esercizio dell'Opera o di parti autonomamente funzionali della stessa è subordinata esclusivamente all'esito positivo della prova tecnica di avviamento degli impianti ai sensi del precedente articolo 4, fatto salvo comunque l'osservanza di quanto disposto dagli art. 43 e 44 della Legge Regionale del Veneto del 16 aprile 1985 n.ro 33 e successive modifiche e integrazioni.

La presa d'atto del collaudo, ai sensi dell'art. 28 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554, se non sortisce contestazioni di sorta entro i successivi 60 giorni dal ricevimento, costituisce per le Parti e per gli Istituti Finanziatori l'attestazione del rispetto di quanto contrattualmente pattuito nel presente Contratto.

Art. 10 - Responsabile della Concessione

Il Concedente ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e con i compiti previsti dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni e nominerà il Responsabile della Concessione e il suo sostituto in caso d'impedimento dello stesso, fino al collaudo definitivo dell'Opera, dandone comunicazione al Concessionario.

Prima dell'entrata in esercizio dell'Opera è facoltà del

Silvestro Salda
Giunta Regionale del Veneto
Vincenzo Panno

Copia

Concedente nominare un nuovo Responsabile della Concessione ed il suo sostituto.

Il Responsabile della Concessione provvederà a seguire gli sviluppi dei rapporti contrattuali assolvendo i compiti di vigilanza e controllo specificati nei Capitolati di Costruzione e nel Piano di Gestione per l'intera durata della Concessione.

Per l'espletamento dei sopraccitati compiti il Responsabile potrà avvalersi di consulenti, ed a tale riguardo comunicherà al Concessionario l'elenco nominativo con gli eventuali aggiornamenti dei soggetti che collaboreranno con esso.

Il Concessionario prima dell'inizio dei lavori nominerà il Responsabile dei lavori ai sensi dell'art.2 del D.L.vo 14 agosto 1996 n.ro 494 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario nominerà un proprio Responsabile per la Concessione, segnalando al Concedente anche un sostituto in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

L'espletamento dei Servizi, ivi comprese le manutenzioni affidate al Concessionario, è soggetto al controllo del Concedente tramite il Responsabile della Concessione. A tal fine il Concessionario dovrà fornire regolarmente al Concedente tutti i chiarimenti richiesti nonché partecipare a quelle visite e rilievi che il Responsabile della

00P12

Concessione, o suoi delegati, dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli.

Art. 12 - Procedura per le contestazioni e la amichevole composizione delle controversie

Tutte le contestazioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo nel corso del rapporto di Concessione devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile della Concessione.

Detta comunicazione deve essere trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Concedente che intende contestare. Tale contestazione, può essere illustrata e documentata nei 30 (trenta) giorni successivi. Per le contestazioni di natura contabile e finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.

Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Responsabile della Concessione formula al Concedente proposta motivata di accordo bonario.

Nel corso dei lavori, e sino al collaudo definitivo, il Responsabile della Concessione dovrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e dell'Organo di collaudo e relazionare periodicamente al Concedente.

Il Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.

Saverio...
Vincent...
REGIONE del VENETO
COMUNITA REGIONALE

Il verbale di accordo bonario è sottoposto per accettazione al Concessionario.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Espletato il procedimento indicato nel precedente art.12 senza sortire un esito positivo, ovvero ogni controversia non riconponibile in forma extragiudiziale, che dovesse insorgere nel corso della progettazione e della costruzione dell'Opera o dell'espletamento dei Servizi, sarà deferita al Giudice Ordinario del competente Foro di Venezia. Le Parti danno atto di rinunciare espressamente al ricorso a qualunque forma di arbitrato per la risoluzione delle controversie.

Art. 14 - Disciplina generale delle commesse

Il Concessionario è abilitato ad effettuare direttamente ovvero a mezzo dei propri soci in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari i lavori oggetto della Concessione.

Per i lavori che il Concessionario non intende effettuare direttamente o a mezzo dei propri soci dovrà bandire le relative gare, ove richiesto, come stabilito dalla Direttiva del Consiglio CEE 14 giugno 1993 n.ro 37.

La validità delle commesse resta comunque subordinata all'osservanza delle formalità stabilite dalla così detta legge "antimafia", a cui il Concessionario dovrà attenersi dandone comunicazione al Concedente prima di dare

esecuzione ai relativi contratti.

All'istanza del Concessionario diretta ad ottenere autorizzazione devono essere allegate le dichiarazioni di cui all'art. 18 comma 9, della legge 19 marzo 1990 n.ro 55 e la certificazione di cui al comma 3, n. 4, dello stesso art. 18 della medesima legge.

Detta autorizzazione si reputa rilasciata ai sensi del citato art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990 n.ro 55 come modificato dalla legge 18 novembre 1998 n.ro 415, qualora l'istanza del Concessionario diretta ad ottenerla non abbia risposta entro 30 (trenta) giorni, termine prorogabile solo una volta ove ricorrano giusti motivi, inoltre il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente i dati necessari richiesti dalla vigente normativa per quanto attiene alla trasmissione all'Osservatorio delle Opere Pubbliche.

Art. 15 - Autorizzazioni amministrative

Con la stipula del presente contratto il Concessionario assumerà l'impegno di attivarsi, a seconda dei casi sia in proprio che in nome e per conto del Concedente, per richiedere alle competenti amministrazioni le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera e la gestione dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi può essere attivata con le

Stenecchia Salari

Umberto

[Signature]

modalità previste dall'art.7, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'ottenimento dei provvedimenti sopra citati il Concessionario dovrà agire con la massima diligenza possibile e potrà essere esonerato dalla responsabilità per i ritardi solo ove sia in grado di dimostrare di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e, in caso di ritardo di questi, di averli sollecitati nei modi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Spetta al Concedente richiedere eventuali concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Concessionario è tenuto a procedere, in nome, per conto ed onere del Concedente, all'acquisizione delle aree necessarie per gli interventi nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti con facoltà, avendone delega, di emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio e di compiere tutte le attività connesse e preliminari, adempimenti ai fini dei quali il Concessionario deve seguire le norme vigenti in materia, preferendo, d'intesa con la Concedente, i provvedimenti che consentono di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili.

Art. 16 - Varianti in corso d'opera

Per le varianti in corso d'opera si applica quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni, con la specificazione che per disposizioni legislative e regolamentari si intendono quelle nazionali e regionali in materia, nonché dei provvedimenti specifici della Regione Veneto per la loro applicazione. Per queste ultime fattispecie si procederà alla concordata definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario nel rispetto del principio del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Salvo diverso accordo con gli Istituti Finanziatori, i maggiori costi per l'esecuzione delle varianti al Progetto disposte dal Concedente dovranno trovare integrale copertura in incrementi del Contributo, fatto comunque salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Le parti convengono che per le eventuali variazioni progettuali che si rendessero necessarie per l'ottimizzazione della tecnologia da installare, qualsiasi adattamento e modifiche conseguenti al perfezionamento del modello dei Servizi saranno ricompresi nei tempi, Contributo e Tariffe sempre che non vadano ad alterare l'equilibrio economico finanziario della Concessione. In caso contrario si procederà alla revisione del Contratto ai



Steno Carlo Salari

Umberto

[Signature]

sensi del successivo art. 21.

Art. 17 - Penali

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità degli impianti e la loro funzionalità con le modalità e nei tempi stabiliti nei precedenti articoli e comunque secondo il Cronoprogramma.

In caso di superamento temporale dei limiti suindicati il Concedente notificherà una specifica contestazione al Concessionario previo confronto con lo stesso, quantificando l'eventuale penale che verrà dedotta dalla prima rata di contributo in scadenza di pagamento, qualora l'Opera o parti di essa non siano ancora collaudate.

Il ritardo nel completamento dell'opera e l'interruzione dei Servizi per responsabilità del Concessionario sono soggette alla penale infradeterminata.

Il verificarsi della indisponibilità di parte degli impianti e delle attrezzature, in relazione alle attività cicliche di manutenzione, non potrà superare la percentuale stabilita nello specifico Capitolato Prestazionale, distinto per ogni tipologia di Servizio, ovvero non più di 30 giorni l'anno e non più del 10% dei volumi di reflui trattati.

La penale per l'interruzione ingiustificata dei Servizi verrà dedotta pro-quota mediante l'incameramento della fidejussione di cui all'art. 24, punto h).

Le penali applicabili verranno calcolate ed applicate come segue:

- a) per ritardi nel completamento dell'opera rispetto alle scadenze previste nel Cronoprogramma allegato, l'indisponibilità costruttiva degli impianti a scadenza contrattuale: fino allo 0,5 per mille al giorno, e comunque fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto del Costo di Costruzione riportato nel Pef;
- b) per l'interruzione ingiustificata degli impianti in corso di esercizio oltre i limiti di cui al precedente comma: fino al 3% dei ricavi iscritti a bilancio della società del relativo servizio, rapportato al periodo di interruzione;
- c) per i rimanenti casi di inadempienza, da un minimo di 1.000 euro/giorno ad un massimo complessivo di 365.000 euro/anno, in funzione della tipologia ed in proporzione all'entità dei disservizi, secondo quanto individuato nel Manuale Operativo di cui al punto 3.6 del Capitolato Prestazionale di Gestione (di cui all'Allegato sub "C" al presente Atto del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura).

PARTE II - CONDIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE

Art. 18 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario è assicurato dal

Stancato Salari
Primo Sp.



[Signature]
ti.

Contributo di cui all'art.6, nonché dalle Tariffe di cui all'art. 19.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2-bis, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni le Parti concordano che il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dipende prevalentemente dal mantenimento delle seguenti condizioni di base:

a) i parametri finanziari DSCR, LLCR, i cui valori minimi sono quelli previsti nel Pef di cui all'Allegato sub "A" del quale le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura;

b) profilo di rischio del Progetto. Quest'ultima condizione è identificata dalle Parti con il livello di rischio:

connesso alla realizzazione e gestione del Progetto,

valutabile al momento della sottoscrizione dell'Accordo

diretto tra il Concessionario e gli Istituti Finanziatori

che è determinato da tutti quei fattori capaci di

pregiudicare in modo significativo la funzionalità

dell'Opera, senza alterare necessariamente gli anzidetti

parametri finanziari.

Pertanto, per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, occorrerà riportare i parametri finanziari ed il profilo di rischio del Progetto ai livelli esistenti prima del verificarsi dell'evento:

destabilizzante.

Le parti si danno reciprocamente atto che le Tariffe sono state determinate tenendo conto dell'entità dei costi di progettazione e costruzione dell'Opera, dell'entità dei costi dei Servizi e del loro adeguamento ai sensi del successivo art. 19, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e del Contributo (il "prezzo" di cui all'art.19 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109) che il Concedente si è impegnato ad erogare.

Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione e, se modificate, fanno sorgere a seconda dei casi nel Concedente e nel Concessionario il diritto all'immediata revisione del Contratto con le procedure di cui al successivo art. 21, ovvero al recesso, oltre a quanto previsto ai precedenti articoli 12 e 13, le seguenti circostanze:

a) Le Tariffe dei Reflui di tipo A, di tipo B1, B2 e B3 (al netto di IVA) sono comprensive di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione del Progetto dell'Opera. Nel caso in cui, successivamente a tale data, venissero soppresse o modificate le tasse ed imposte esistenti o ne venissero introdotte di nuove che incidano sull'equilibrio economico finanziario, le Tariffe medesime saranno modificate con la procedura di Revisione della

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

Concessione di cui al successivo art. 21.

b) Stato della legislazione, della prassi amministrativa, della tecnologia: qualora le modifiche ed innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari, prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione (intervenute dalla data dell'aggiudicazione provvisoria) che stabiliscano nuovi costi per i lavori o nuove tariffe per i Servizi o nuove condizioni per l'esercizio dei Servizi medesimi, così come le innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo dei materiali o strumenti diversi da quelli installati dal Concessionario, comportino aumenti o diminuzioni dei costi con conseguente modificazione dell'equilibrio economico-finanziario, la Concessione sarà soggetta a revisione secondo il procedimento previsto al successivo art. 21.

c) Rilascio delle autorizzazioni e nulla osta necessari per la progettazione, la costruzione - nei tempi previsti dal Cronoprogramma generale e dal Pef - e la gestione dell'Opera: eventuali ritardi nel rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari alla progettazione, al completamento dell'intera fase di costruzione ovvero alla gestione dell'Opera che non siano imputabili al Concessionario, attribuiscono al Concessionario medesimo il diritto di procedere alla revisione secondo il procedimento previsto al successivo art. 21.

87

C/200

d) La ritardata disponibilità in capo al Concessionario delle aree su cui insisterà l'Opera.

e) Provvedimenti giurisdizionali: eventuali provvedimenti giurisdizionali assunti per fatti non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, attribuiscono al Concessionario il diritto di procedere alla revisione della Concessione secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 19 - Tariffe

Il Concessionario è abilitato a svolgere in esclusiva, per tutta la durata della Concessione, i Servizi di trattamento e sfruttamento dei reflui indicati nel Progetto dell'Opera.

Il Concedente non potrà affidare ad alcun soggetto, diverso dal Concessionario, per tutta la durata della Concessione i Servizi di cui alla presente Convenzione di pertinenza del PIF.

I proventi che il Concessionario percepirà dalle utenze in generale per l'espletamento dei Servizi, ovvero le Tariffe, sono considerati il corrispettivo della controprestazione della Concessione.

Le Parti si danno atto che i Servizi soggetti a tariffazione sono i seguenti:

- a) trattamento Reflui di tipo A (civili),
 - b) trattamento Reflui di tipo B1 (industriali),
 - c) trattamento Reflui di tipo B2 (industriali),
- 

- 2072
- d) trattamento Reflui di tipo B3 (industriali),
 - e) riuso industriale dei Fluidi
 - f) conferimento di fanghi di scavo dai canali lagunari e industriali rientranti nella classe B del Decreto Ministero Ambiente 25 ottobre 1999 n.ro 471.

I valori tariffari si intendono espressi in Euro e millesimi di Euro.

Il regime tariffario iniziale, assume i seguenti valori unitari con riferimento ai prezzi in vigore per l'anno 2004 (intendesi Euro per metro cubo di refluo lavorato o venduto, al netto d'IVA) soggetti ad aggiornamento, secondo l'Offerta come successivamente specificato, nell'arco di vita della Concessione:

- a) Reflui di tipo A: 0,013 Euro/mc
- b) Reflui di tipo B1: 0,5 Euro/mc
- c) Reflui di tipo B2: 0,5 Euro/mc
- d) Reflui di tipo B3: 1,5 Euro/mc
- e) Riuso industriale dei Fluidi: 0,07 Euro/mc
- f) Fanghi: 12,39 Euro/mc

Le Parti si danno atto che le Tariffe saranno applicate e aggiornate sulla base del metodo esplicitato nel Pef e nel successivo Articolo 20 ovvero con il limite d'alea derivante dall'oscillazione della soglia del 5% del fatturato totale conseguente allo sfruttamento economico degli impianti dei predetti Servizi.

01/02/2012

A tale proposito si precisa che:

1. per quanto riguarda il Servizio di cui al punto a) l'alea resta a totale carico del Concessionario per l'intera durata della Concessione, ma concorre a determinare il fatturato complessivo dell'Opera ai fini della rivalutazione dell'alea dei restanti Servizi,
2. per quanto riguarda i Servizi di cui ai punti b), c) e d) l'alea sarà valutata rispetto all'andamento accertato dei volumi immessi negli impianti,
3. per quanto riguarda il Servizio di cui al punto e) l'alea verrà valutata rispetto all'andamento dei volumi resi all'utenza.

Le Parti si danno atto che, trascorsi 12 mesi dall'attivazione completa dei Servizi, ogniqualvolta il Concessionario abbia ragionevole motivo di ritenere che l'alea derivante dalla contrazione del fatturato dei Servizi di cui alle lettere b), c), d) ed e) sia superiore alla soglia del 5% del totale dei ricavi prodotti dai Servizi - tenuto conto dei minori costi dallo Stesso sostenuti - e sia tale da poter pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, egli ha diritto ad ottenere la rivalutazione dell'alea con il conseguente aggiornamento delle relative Tariffe.

Al verificarsi di tali evenienze, allo scopo di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario



0.0018

della gestione dell'Opera, fermo restando tuttavia che la copertura della riduzione d'alea totale fino alla soglia del 5% resta a carico del Concessionario, il Concedente concorrerà al ripristino mediante il pagamento - non appena le risorse saranno disponibili in bilancio e comunque entro i 12 mesi successivi - di un corrispettivo inteso a coprire l'eventuale eccedenza di detta soglia.

Per la stessa condizione di reciprocità le Parti si danno atto che allorquando il totale dei ricavi dei Servizi (compresi quelli derivanti dal Servizio di cui al precedente punto a)) superi la soglia d'alea del 5%, il Concessionario si impegna a riconoscere al Concedente la differenza tra il maggior ricavo ed i maggiori costi.

Il ricorso alla rivalutazione dell'alea sarà oggetto di un apposito verbale sottoscritto dalle Parti, custodito dal Responsabile della Concessione, facente riferimento alla certificazione del bilancio di esercizio della Società di Progetto da cui si evinca in modo analitico il fatturato ed i costi di ogni singola tipologia di servizio. Il predetto verbale, utile per i conseguenti provvedimenti deliberatori, sarà supportato da un referto affidato ad una Commissione paritetica formata da 3 esperti indipendenti nominati dalle Parti.

Art. 20 - Rivalutazione automatica ex indici ISTAT delle

Tariffe

nope

I valori delle Tariffe così come indicati e rivalutati nel Pef dell'Offerta con riferimento alla data di inizio di gestione dell'opera, si intendono fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di gestione dell'Opera decorrenti dalla certificazione dell'avvenuto collaudo dell'Opera nonché dalla data del collaudo degli eventuali stralci funzionali. Nel caso in cui la data di inizio della gestione dell'Opera, non dovesse coincidere con quella del 1 gennaio 2010, le Tariffe suddette verranno aggiornate in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT intervenuta dal 1 gennaio 2010 alla data effettiva di inizio di espletamento dei Servizi, ovvero dalla data del 1 luglio 2007 secondo quanto previsto nell'Offerta per i Servizi che saranno attivati anticipatamente.

All'inizio di ogni anno di gestione dell'Opera successivo al primo anno, le Tariffe verranno aggiornate in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT intervenuta nei 12 mesi precedenti la data di aggiornamento.

Il valore delle Tariffe che verrà calcolato ad ogni aggiornamento, secondo quanto stabilito all'art.18, sarà arrotondato al centesimo di Euro più prossimo. Di tale arrotondamento si terrà conto nel successivo aggiornamento per compensare in tutto od in parte, il nuovo arrotondamento e così fino al termine della Concessione.

Entro 30 giorni dalla data nella quale dovrà aver luogo un

01/10/82

aggiornamento delle Tariffe, il Concessionario presenterà al Concedente il calcolo di detto aggiornamento, eseguito con le modalità di cui sopra. In tale circostanza, fatta salva l'invocazione della verifica dell'alea nel qual caso si adotteranno le procedure di cui all'ultimo comma dell'art.19, il Concedente farà conoscere per iscritto le proprie eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 60 giorni successivi. In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel predetto termine, l'aggiornamento delle Tariffe si intenderà assentito dalle Parti.

Art. 21 - Revisione della Concessione

Qualora nel periodo di durata della Concessione si verificassero eventi tali da modificare l'equilibrio economico-finanziario, il Concedente ed il Concessionario potranno eseguire un esame delle condizioni finanziarie della Concessione e, se del caso, concorderanno una loro revisione, fatto salva comunque la verifica dell'alea secondo le modalità previste nell'art.19.

Ad ogni buon fine la questione della revisione verrà sottoposta dal Concessionario al Responsabile della Concessione il quale relazionerà al Concedente per essere trattata nei modi previsti nell'art.12.

La revisione concordata potrà avere ad oggetto la modifica delle Tariffe dei reflui industriali, della durata della

Concessione o del Contributo.

Tra gli eventi straordinari ed imprevedibili previsti dal presente articolo sono ricomprese le cause di forza maggiore di durata superiore a 15 giorni.


In ogni caso, qualora una delle parti ritenesse che siano intervenute modifiche delle condizioni di Concessione tali da giustificare un aumento od una riduzione delle Tariffe in misura superiore al 5%, detta parte potrà richiedere all'altra una revisione delle condizioni finanziarie della Concessione per l'intera variazione, motivando e documentando adeguatamente tale richiesta e comunque nel rispetto delle modalità previste nell'art.19.

Qualora non sia raggiunto un accordo bonario per la revisione entro i termini stabiliti dall'art. 12 ciascuna parte si riterrà libera di fare ricorso al Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 13.

Art. 22 - Tenuta della contabilità del Concessionario

Al termine di ciascun esercizio il Concessionario consegnerà al Concedente copia del bilancio certificato da una società di revisione abilitata, completo di allegati.

Al fine di consentire la verifica dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione di cui all'art.18, il Concessionario iscriverà nel proprio bilancio nella voce "ricavi" i ricavi dalle Tariffe e tra i "costi" le rate di ammortamento degli investimenti, nonché i costi operativi



dei Servizi e gli oneri finanziari.

La mancata consegna del bilancio di esercizio, entro 6 (sei) mesi, costituisce violazione della presente Convenzione, in tal caso il Concedente ha facoltà di applicare le misure di risoluzione di cui all'art. 28.

PARTE III - GARANZIE

Art. 23 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione.

Resta esplicitamente inteso che le norme, le prescrizioni e le obbligazioni contenute e descritte nei Documenti Contrattuali - e con essi si intendono in primis tutti gli Allegati al presente Atto descritti ai punti A) e B) dell'art.36 - sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e Consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante i lavori di costruzione dell'Opera, che della gestione o erogazione dei Servizi, inclusi i danni alle reti di servizi presenti sulle aree nelle quali si svolgono

i lavori o nel loro sottosuolo, nonché i danni che i mezzi d'opera o di trasporto utilizzati dal Concessionario durante la costruzione dell'Opera dovessero provocare alla rete stradale urbana e a terzi.

La responsabilità per i sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario o del suo personale, sarà sempre a carico dello stesso. Parimenti il Concedente é responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concessionario, ai suoi dipendenti e Consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia durante i lavori di costruzione dell'Opera che della gestione o erogazione dei Servizi.

Art. 24 - Assicurazioni

Il Concessionario dovrà stipulare, con Compagnia Assicuratrice di primaria importanza, anche ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, le seguenti polizze assicurative da consegnare al Concedente nei tempi dovuti a valere per le responsabilità ed obblighi riferiti alla fase di costruzione e alla fase di gestione del PIF:

a. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR) in analogia a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, della della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 per tutta la durata della costruzione e per il relativo

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the lower right quadrant of the page.

periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'Opera da realizzare, risultante dal Pef, mentre il massimale di responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a 10.000.000,00 di Euro. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'opera tra i quali, fra l'altro, quelli causati dalle attività del Concessionario alle reti di servizi presenti sulle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel loro sottosuolo;

b. polizza indennitaria decennale (Decennale Postuma) in analogia a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 per i dieci anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo certificato.

La somma assicurata deve essere pari al valore dell'Opera, sebbene collaudata in forma frazionata, aggiornato alla data di cui sopra ed il limite massimo complessivo di indennizzo pari a 50.000.000,00 di Euro. La polizza dovrà inoltre prevedere una copertura di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di


Euro. La polizza dovrà inoltre contenere apposita clausola che preveda, una volta accertata la risarcibilità e l'entità del danno, il pagamento a favore del Concedente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi o autorizzazioni di sorta;

c. polizza assicurativa del progettista (RC professionale) in analogia a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 per tutta la durata della costruzione, fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Il massimale di tale polizza dovrà essere pari a 3.000.000,00 di Euro;

d. polizza responsabilità civile autoveicoli (RCA) come prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n.ro 990, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di Euro per i mezzi d'opera o di trasporto soggetti a circolazione su strade pubbliche;

e. polizza per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di Euro e con limite per singolo dipendente infortunato non inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

f. polizza all risks opera ed impianti in esercizio, come rappresentato nell'Allegato di cui al punto D, sub "R", dell'art.36, da effettuare sul valore di ricostruzione a nuovo dell'Opera e di sostituzione degli impianti e delle

A handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a cursive scribble, and the initials below it appear to be 'R' and 'M'.

attrezzature in generale in essa contenute per i danni durante il periodo di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, atti di vandalismo, incendio e furto;

g. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, a quella dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente che avvengano durante l'espletamento dei Servizi (periodo di gestione) e che siano riconducibili alle attività da esso svolte nell'ambito della Concessione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a 3.000.000,00 di euro;

h. polizza integrativa, cumulativa o per ciascun Servizio, a quanto previsto al precedente punto f), e relativa agli eventi di cui all'art.17, ultimo comma, intesa a coprire i danni economici derivanti dall'eventuale interruzione dei servizi per cause da attribuire a ritardi o negligenze nell'attività di manutenzione degli impianti per responsabilità del Concessionario. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a 10.000.000,00 di euro da rinnovarsi annualmente per l'intero periodo di gestione. La polizza dovrà contenere apposita clausola che preveda, una volta accertata l'entità del danno, equivalente alla tipologia di penale applicabile ai sensi dell'art.17, il pagamento a favore del Concedente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della

responsabilità e senza che occorranò consensi o autorizzazioni di sorta.

Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale ogni anno dovrà consegnare al Concedente copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

In caso di ritardo e/o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 25.

Allo scopo tutte le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative Società di Assicurazione a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario Contraente.

Le polizze di cui alle lettere a), b) e g) dovranno riportare nel novero degli Assicurati anche il Concedente relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

Il valore del premio assicurato, come stabilito nei precedenti commi, dev'essere aggiornato applicando l'indice ufficiale di variazione ISTAT intervenuto dal 1° gennaio di ogni anno.

La mancata consegna al Concedente delle garanzie di cui ai



punto f) e h) costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ove possibile è opportuno che le coperture assicurative sopraindividuate siano raggruppate nei seguenti tre capitoli: fase di costruzione, fase di gestione, rapporti con terzi.

Tutte le polizze sopra richiamate dovranno essere prodotte in originale alla Regione Veneto entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto pena la risoluzione dello stesso. *con eccezione di quelle alle lettere "f" ed "h"*

Art. 25 - Cauzione

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 e dall'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni il Concessionario ha costituito una cauzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del costo di costruzione dell'Opera al netto di IVA, come risulta dall'Offerta e dal relativo Pef, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera.

La cauzione definitiva è stata presentata dalla Società di Progetto S.I.F.A. Società Consortile per Azioni a garanzia della Concessione dei lavori per un importo di Euro 9.713.626,00 (novemilionesettecentotredicimilaseicentoventisei virgola zero zero) mediante fidejussione bancaria n.ro 28813/K in data 4 luglio 2005 della Società per Azioni

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma Via Vittorio Veneto n.ro 119 capitale Euro 1.592.946.848,88 interamente versato iscritta al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582, autenticata nella firma in data 5 luglio 2005 al n.ro 90709 di Repertorio dal Notaio Carlo Candiani di Venezia.

La validità della cauzione decorre dalla data di stipula della presente Convenzione sino al termine della Concessione. Alla emissione da parte del Concedente del certificato di collaudo dell'Opera ai sensi dei vari Capitolati di Costruzione di cui all'art.36, il valore della cauzione sarà ridotto alla somma del 10% dei ricavi annuali da tariffa previste dal Pef, con esclusivo fine di garantire le prestazioni di cui al precedente art. 17 e al successivo art. 28.

In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta. Le Parti concordano che in caso di escussione della cauzione, il Concessionario potrà fare ricorso alla procedura giudiziale per far accertare l'indebita escussione della cauzione. In tal caso l'obbligo di reintegro sarà sospeso fino al pronunciamento del Giudice Ordinario.

PARTE IV - TERMINE DELLA CONCESSIONE

Art. 26 - Recesso

Qualora le parti non raggiungano un accordo bonario sulla revisione della Concessione, ai sensi del precedente art. 21, il Concedente potrà recedere dalla presente Convenzione comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi della facoltà di recesso ovvero proseguire nel rapporto corrispondendo al Concessionario quanto richiesto per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione fino alla conclusione del giudizio presso il Giudice Ordinario previsto nell'art. 13.

Le Parti convengono che il Concessionario potrà recedere unilateralmente dalla Concessione solo nel caso in cui venga meno il supporto finanziario della Regione secondo le scadenze e modalità previste nel presente Atto.

In caso di recesso del Concessionario in applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109, il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi documentati sostenuti dal Concessionario,

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, inclusi i costi connessi allo scioglimento dei Contratti di Finanziamento riconducibili, ad esempio, agli interessi maturati, al

capitale ed alle penali accessorie.

Tali somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori del Concessionario e rimarranno indisponibili da parte di quest'ultima fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 27 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 6, 8, 15, 16, 18 e 19, quest'ultimo, previo esperimento della procedura di contestazione di cui al precedente art.12, potrà risolvere di diritto la presente Convenzione comunicando per iscritto al Responsabile della Concessione la propria intenzione di avvalersi del presente articolo, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile.

Art. 28 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei seguenti casi:

- a) in caso di frode da parte del Concessionario o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente e con i terzi;



b) nel caso in cui il Concessionario superi di 180 giorni il termine per il completamento della costruzione dell'Opera fissato nell'Offerta ovvero il _____

6 ottobre

2009, o date antecedenti

coincidenti con il completamento di stralci funzionali dell'Opera come da Cronoprogramma di cui all'art. 36. Sono esclusi i casi in cui l'inosservanza del termine sia dipesa da una delle seguenti cause:

- evento di forza maggiore,
 - sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che rendano necessarie delle varianti in corso d'opera,
 - varianti in corso d'opera assentite dal Concedente adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 25 della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109,
 - mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni non imputabile al Concessionario,
 - ritardi nella messa a disposizione delle aree su cui insisterà l'Opera per cause non imputabili al Concessionario,
 - annullamento giurisdizionale e/o revoca delle necessarie autorizzazioni per fatto non imputabile al Concessionario,
 - fatto imputabile al Concedente,
- nei quali casi il Concedente accorderà un congruo termine.

c) in caso di gravi violazioni del Capitolato di Gestione che mettano in pericolo la funzionalità dell'Opera. Al

riguardo le Parti concordano che le violazioni del Capitolato di Gestione devono intendersi "gravi" solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) le violazioni consistano nell'inadempimento di un obbligo o tipologia di obblighi in grado di pregiudicare e/o interrompere la funzionalità di una categoria di Servizi,

2) il Concessionario non pone rimedio al suddetto inadempimento nonostante il Concedente abbia provveduto ad inviargli n. 2 intimazioni ad adempiere nell'arco di 10 giorni. L'atto di intimazione indicherà il termine entro il quale porre rimedio all'inadempimento,

3) la mancata prestazione delle garanzie di cui ai punti f) e h) dell'art.24

d) la mancata notifica al Concedente, nei termini indicati all'art.7, delle eventuali modifiche della compagine societaria.

Al verificarsi di tali circostanze, il Concedente assegnerà un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di inadempimento anzidette o far conoscere le proprie osservazioni. Se il Concessionario non avrà rimosso dette cause o se avrà presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, il Concedente potrà dare corso alla risoluzione del Contratto, formalizzando la



comunicazione anche agli Istituti Finanziatori.

Nei casi di risoluzione di cui sopra il Concedente si riserva ogni diritto di applicazione delle penali, avvalendosi anche della cauzione o delle polizze fidejussorie in essere al momento del fatto.

Alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554, le Parti concordano che in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del presente articolo, il Concedente sarà tenuto a rimborsare al Concessionario il valore dei lavori eseguiti, depurati del danno provocato per il valore dei Servizi interrotti nel caso in cui la gestione avesse già avuto inizio. Tale somma dovrà essere destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori e rimarrà indisponibile da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Art. 29 - Risoluzione per forza maggiore

Le Parti convengono che qualora per cause di forza maggiore si manifesti l'impossibilità, anche solo temporanea, di proseguire nell'attuazione del Progetto per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi ovvero per 360 giorni complessivi da computarsi nell'arco di 4 anni consecutivi, le Parti dovranno consultarsi entro 15 giorni per negoziare le opportune modifiche della Concessione. Qualora le Parti non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall'inizio

delle trattative, ciascuna di esse avrà il diritto di risolvere la Concessione con un preavviso all'altra parte di almeno 60 giorni.

Qualora la Concessione sia risolta unilateralmente per cause di forza maggiore, il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ivi compresi gli oneri connessi allo scioglimento dei Contratti di Finanziamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi maturati, il capitale e le penali accessorie. Resta inteso tra le Parti che l'efficacia della risoluzione per causa di forza maggiore sarà subordinata al pagamento, da parte del Concedente, di tutte le somme dovute al Concessionario ai sensi del presente articolo. Tali somme dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori e rimarranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 30 - Revoca della Concessione

Il Concedente potrà altresì procedere alla revoca della Concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al Concessionario unitamente ai



motivi.

In ogni caso, l'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte del Concedente, dell'intera indennità prevista dal successivo art. 31.

Art. 31 - Indennità del Concessionario

In caso di revoca della Concessione ad opera del Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui all'art. 30, di risoluzione per inadempimento del Concedente di cui all'art. 27 ovvero di recesso di cui all'art. 26, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva di:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, nonché il valore del lucro cessante dei Servizi già attivati. Nel caso in cui l'Opera, o parti della stessa, non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi documentati sostenuti dal Concessionario, ivi inclusi i costi finanziari dei finanziamenti contratti;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della risoluzione, inclusi gli oneri connessi allo scioglimento dei Contratti di Finanziamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli riconducibili agli interessi maturati, al capitale ed alle penali accessorie;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del lucro


cessante, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da espletare valutata sulla base del Pef.

Ai sensi dell'art. 37-septies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni le somme di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori e che rimarranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 32 - Sostituzione del Concessionario

Ai sensi dell'art. 37-octies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e successive modifiche e integrazioni., nei casi di risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento del Concessionario, gli Istituti Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

a) la società designata dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione;



b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione venga rimediato entro i 90 (novanta) giorni successivi al suo subentro, ovvero in un termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e gli Istituti Finanziatori.

In caso di mancata accettazione della società proposta dai Finanziatori, il Concedente potrà risolvere la Concessione. La procedura di subentro degli Istituti Finanziatori sarà specificata nell'accordo diretto da stipularsi tra il Concedente ed i Finanziatori.

Art. 33 - Rinuncia alla compensazione

Le Parti rinunciano alla facoltà di estinguere mediante compensazione le reciproche pretese creditorie sorte o che sorgeranno dalla Concessione o a seguito dello scioglimento del rapporto concessorio. Dal momento che la realizzazione e gestione dell'Opera viene effettuata anche con il concorso di capitali privati, il Concedente prende atto che per il finanziamento del progetto saranno necessarie le condizioni e le garanzie che caratterizzano la strutturazione di questo tipo di operazioni quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, le ipoteche, i privilegi sui crediti, il pegno o la cessione in garanzia di crediti, il pegno su conti correnti, oltre che il diritto di subentro degli Istituti Finanziatori nonché la redazione di accordi diretti fra i medesimi e il Concedente.

Art. 34 - Modifiche al Contratto

Il presente Atto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti del presente accordo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

Art. 35 - Comunicazioni

Le comunicazioni dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax, seguita da lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

- per quanto riguarda il Concedente: P.zzo Balbi - Dorsoduro 3901, Venezia;
- per quanto riguarda il Concessionario:
Venezia-Mestre Viale Sansovino n.ro 7
- e per quanto riguarda gli Istituti Finanziatori, agli indirizzi che il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente successivamente alla firma del contratto di finanziamento o al diverso indirizzo che una delle Parti avrà comunicato alle altre per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Art. 36 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, secondo quanto richiamato nell'articolato che

precede, gli Allegati sotto descritti e per i quali le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal darne loro lettura:

A) per gli aspetti amministrativi, economici e funzionali

- sub A: Piano economico finanziario in originale nella nuova versione aggiornata alla data di effettiva sottoscrizione del Contratto

- sub B: Cronoprogramma generale in originale nella nuova versione aggiornata alla data di effettiva sottoscrizione del Contratto

- sub C: Capitolato Prestazionale di Gestione (o Piano di Gestione dei Servizi) in originale

B) per gli aspetti costruttivi ed operativi

- sub D: Capitolato speciale prestazionale - Condotte di adduzione e riuso e scarico a mare in originale

- sub E: Capitolato speciale prestazionale - Vasche di invaso da 75000 m³ in originale

- sub F: Capitolato speciale prestazionale - Impianto di trattamento in originale

- sub G: Capitolato speciale prestazionale - Area di fitodepurazione in originale

- sub H: Riepilogo della spesa in originale

- sub I: Relazione Illustrativa in originale

- sub L: Caratterizzazione del sito in originale

- sub M: Condotte di Adduzione e Riuso e Scarico a mare -

Relazione tecnica in originale

- sub N: Processo di trattamento dei reflui tipo A, B e

Riuso - Relazione tecnica in originale

- sub O: Studio di prefattibilità ambientale in originale

- sub P: n. 38 elaborati grafici illustrativi del progetto
in originale

C) relativamente alla Società di Progetto:

- sub Q: Atto in data 1 luglio 2005 n.ro 90690 di Repertorio
e n.ro 18353 di Raccolta del Notaio Carlo Candiani di
Venezia, in corso di registrazione, con cui è stata
costituita la Società di Progetto, in copia conforme
all'originale.

D) per le garanzie assicurative da prestarsi di cui
all'art.24:

- sub R: Elenco delle polizze e cauzioni che l'Impresa dovrà
costituire sottoscritte dalle parti e da me *ufficiali Regente*

E) per le garanzie prestate ai sensi dell'art.25

- sub S: Copia conforme all'originale della polizza bancaria
n.ro 23813/K rilasciata in data 4 luglio 2005 dalla Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma quale
fidejussore solidale di S.I.F.A. Società Consortile per
Azioni a favore della Regione Veneto autenticata in data 5
luglio 2005 al n.ro 90709 di Repertorio del Notaio Carlo
Candiani di Venezia

F) relativamente alla Regione Veneto:

- sub T: Deliberazione della Giunta Regionale n.1562 del 28 giugno 2005 in copia conforme al suo originale.

Art. 37 - Spese per la stipula e registrazione del Contratto
Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo o registrazione sono a totale carico del concessionario. Per quanto riguarda la registrazione le parti fanno presente che l'atto è soggetto ad imposta IVA per cui chiedono la registrazione del medesimo a tassa fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 38 - Norme applicabili e indice del Contratto
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e ove non in contrasto con la stessa si applica la normativa della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 (articoli 19, 35, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies, 37-octies e 37-nonies) e successive modifiche e integrazioni del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.ro 554 e della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003 n.ro 27.

Indice dell'Atto

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Premesse, allegati e definizioni
- Art.2 - Oggetto della Concessione
- Art.3 - Durata della Concessione
- Art.4 - Impegni ed obblighi a carico del Concessionario
- Art.5 - Finanziamento dell'Opera a carico del

Concessionario

Art.6 - Contributo ed obblighi del Concedente

Art.7 - Società di Progetto

Art.8 - Regime dell'area e proprietà delle opere e delle attrezzature

Art.9 - Direzione dei lavori e Collaudo dell'Opera

Art.10 - Responsabile della Concessione

Art.11 - Vigilanza e controllo

Art.12 - Procedura per le contestazioni e la amichevole composizione delle controversie

Art.13 - Risoluzione delle controversie

Art.14 - Disciplina generale delle commesse

Art.15 - Autorizzazioni amministrative

Art.16 - Varianti in corso d'opera

Art.17 - Penali

PARTE II - CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art.18 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario

Art.19 - Tariffe


Art.20 - Rivalutazione automatica ex indici ISTAT delle Tariffe

Art.21 - Revisione della Concessione

Art.22 - Tenuta della contabilità del Concessionario

PARTE III - GARANZIE

Art.23 - Responsabilità del Concessionario



Art.24 - Assicurazioni

Art.25 - Cauzione

PARTE IV - TERMINE DELLA CONCESSIONE

Art.26 - Recesso

Art.27 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

Art.28 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Art.29 - Risoluzione per forza maggiore

Art.30 - Revoca della Concessione

Art.31 - Indennità del Concessionario

Art.32 - Sostituzione del Concessionario

Art.33 - Rinuncia alla compensazione

Art.34 - Modifiche al Contratto

Art.35 - Comunicazioni

Art.36 - Allegati

Art.37 - Spese per la stipula del Contratto

Art.38 - Norme applicabili



ATTO INTEGRATIVO

AL CONTRATTO REP. 5785 DEL 6 LUGLIO 2005

AVENTE AD OGGETTO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA “CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA, EX ART.37-BIS LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N.

109 E S.M.I.”

tra

Regione Veneto, che interviene al presente atto in persona del _____

(concedente)

e

S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, con sede in Venezia _____, in persona del _____

legale rappresentante, d'ora in avanti, anche per brevità, SIFA (concessionario),

Premesso

- Che, a seguito dell'espletamento di procedura ai sensi dell'art. 37-bis e ss. della L. 109/1994 e s.m.i., la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1562 del 28.06.2005, ha proceduto all'aggiudicazione della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del P.I.F. e dei relativi servizi in favore dell'A.T.I. promotrice costituita tra le Imprese “Veneto Acque s.p.a.” (già Delta Po S.p.a.), “Venezia Servizi Territoriali Ambientali s.p.a.” (VESTA S.p.A.) e “Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a.”;
- Che l'ATI aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37quinquies della L. 109/1994 nonché in conformità di quanto previsto dal bando di gara, ha costituito, in data 1.07.2005 con atto n.ro 90690 di Repertorio e n.ro 18353 di Raccolta del Notaio Carlo Candiani di Venezia, la Società di Progetto denominata “S.I.F.A. Società Consortile per Azioni”, la quale è subentrata per tutti gli effetti all'ATI aggiudicataria;

- Che, pertanto, in data 6.07.2005 è stato sottoscritta tra le parti il "*Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 109 dell'11.02.1994, e ss.mm.ii.*", n. 5785 di rep. e n. 5125 di racc.;
- Che, in particolare, in forza delle previsioni della riferita convenzione e delle previsioni del Piano Economico e Finanziario, alla stregua delle quali è garantito l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, SIFA avrebbe dovuto, tra l'altro, provvedere alla gestione di almeno 2 milioni di mc di materiali provenienti dagli scavi lagunari, con caratteristiche tali da poter essere sussulti nella categoria B di cui al protocollo valido per la laguna di Venezia, sottoscritto in data 8.4.1993, mediante il relativo conferimento in cassa di colmata A;
- Che, a seguito di sopravvenute imprevedibili esigenze manifestate dalle competenti Amministrazioni in epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione rep. 5785/2005 non considerabili in sede progettuale ovvero la posizione negativa del Comune di Mira espressa con nota del 26 giugno 2006, prot. Reg. 388039/57.08, circa il conferimento in cassa di colmata dei riferiti materiali, così come richiamato nella precedente premessa, rendendolo inattuabile;
- Che pertanto, venendo meno uno degli elementi del P.E.F. e, conseguentemente, essendo state alterate le condizioni di equilibrio economico finanziario delle attività affidate in concessione, si è reso necessario porre in essere misure necessarie al fine di integrare gli originari elementi del P.E.F. al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti ai sensi dell'art. 21 della concessione;
- Che, peraltro, successivamente alla stipula della convenzione che disciplina la concessione assentita a SIFA, si è verificato un mutamento nello scenario industriale interessante il polo di Marghera, che comporta la necessità di verificare e ridefinire le quantità e le caratteristiche dei reflui che, ai sensi delle pattuizioni perfezionate tra concedente e concessionaria, quest'ultima sarà tenuta a trattare in adempimento agli impegni assunti;
- Che, peraltro, la Regione Veneto e SIFA stanno valutando le iniziative da assumere, al fine di superare la sopravvenuta situazione afferente al Polo Industriale di Porto Marghera, che

condiziona la possibilità per la Concessionaria di trattare i reflui provenienti dai cicli produttivi nelle quantità previste e, dunque, secondo i parametri adottati nel P.E.F.;

- Che, una volta determinate le azioni da intraprendere ed attuare, al fine di ovviare alla riferita sopravvenuta situazione del Polo Industriale di Porto Marghera, SIFA provvederà all' adeguamento complessivo del P.E.F., comprendendovi i ricavi provenienti dalle attività di gestione dei sedimenti da allocare nelle discariche previste dall'Accordo di Programma del 31.3.2008, affinché lo stesso P.E.F. sia sottoposto al N.U.V. per la necessaria valutazione e parere;
- Che il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia ha promosso la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra tutte le Amministrazioni interessate, volto alla definizione della gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;
- Che l'Accordo citato, sottoscritto in data 31.3.2008, prevede, tra l'altro, la collocazione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio di tipo oltre C, pari a circa 2.500.000mc, provenienti in via maggioritaria dalla escavazione dei canali portuali del Porto di Venezia, in via provvisoria all'interno dell'area di proprietà del Comune di Venezia e denominata "23ha" e, in via definitiva, dopo adeguato trattamento, mediante conferimento nella discarica da realizzare presso il sito denominato "Vallone Moranzani" e la collocazione di 750.000 mc di sedimenti di dragaggio con caratteristiche oltre C protocollo 93' classificati non pericolosi, presso la cassa di colmata denominata "Molo Sali";
- Che sui contenuti dell' Accordo stesso sono stati espressi pareri dalla Commissione regionale VAS, nella seduta del 22 Novembre 2007, dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta del 5 Febbraio 2008, dall'Autorità Ambientale della Regione del Veneto, in data 18.03.2008 relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

- Che nell'ambito del medesimo Accordo di Programma è previsto, all'art. 20, l'accantonamento di una somma per imprevisti, coordinamento e gestione dell'Accordo gestita dalla Regione Veneto.
- Che con Delibera n. 923 del 6.04.2008, la Giunta Regionale ha preso atto del riferito Accordo di Programma;
- Che in considerazione della sopravvenuta indisponibilità della Cassa di Colmata A, di cui sopra si è detto, e la conseguente impossibilità per SIFA di porre in essere le attività di conferimento ivi previste nell'ambito della concessione, nonché il mutamento dello scenario industriale del polo di Marghera, che comporta la necessità di ridefinire la quantità dei reflui di cui alla concessione medesima, ha indotto la medesima Società Concessionaria a presentare alla Regione Veneto in data 18 luglio 2006 una proposta, costituita anche da un progetto preliminare contenente una soluzione idonea a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della concessione in essere, determinato dalla sopravvenuta impossibilità di dare corso alle attività previste nella cassa di colmata A;
- Che, in particolare la suddetta proposta prevede l'affidamento alla Società Concessionaria degli interventi necessari alla realizzazione delle discariche previste dall'accordo Moranzani, nonché le attività di trattamento, collocamento dei sedimenti di tipo oltre C nelle aree preposte, di gestione e monitoraggio – ivi inclusa la gestione *"post mortem"* – delle discariche medesime, in luogo della gestione dei sedimenti di tipo B, provenienti dagli scavi lagunari, mediante refluitamento in cassa di colmata, originariamente prevista dal contratto;
- Che il Concessionario SIFA ha depositato agli atti dell'Amministrazione concedente la documentazione atta a dimostrare i requisiti di ordine generale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alle attività ad esso affidate, nonché la documentazione riferita ai soci esecutori atta a dimostrare la qualificazione per l'esecuzione degli interventi previsti negli allegati al presente atto, ed in particolare le attestazioni SOA adeguate per classifica e categoria, nonché le autocertificazioni in ordine ai bilanci societari dell'ultimo quinquennio;

- Che la suddetta proposta alternativa è stata positivamente valutata dall'Amministrazione Concedente con D.G.R. del 22 maggio 2007 n 1448;
- Che SIFA garantisce, allo stato attuale, l'equilibrio economico-finanziario della suddetta proposta alternativa, sotto il profilo delle Tariffe da applicarsi e dei costi che dette Tariffe sono rivolte a compensare, al fine di permettere la realizzazione di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto il 31.3.2008;
- Che il citato "Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di venezia - malcontenta – marghera" sottoscritto in data 31 marzo 2008, si allega quale allegato A al presente atto a formarne parte integrante e riferimento obbligatorio per il Concessionario.
- che ai sensi della L.55/90 e successive modificazioni non risulta a carico dei legali rappresentanti di S.I.F.A. società consortile per azioni, e degli altri soggetti previsti dalla legge, la sussistenza di cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi del D.L.vo 490/94, come da informazioni acquisite in base al medesimo art. 10 del DPR 252/98;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo

le parti convengono quanto segue.

- 1) Ad integrazione di quanto previsto dal contratto rep. 5785/2005, le parti convengono che dalla concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione del PIF, deve considerarsi stralciata ogni attività inerente alla gestione, mediante conferimento in cassa di colmata, di 2.000.000 di mc di materiale di tipo entro B, proveniente dai dragaggi lagunari, di cui al Protocollo "Fanghi" sottoscritto a marzo 1993, nonché le attività di scavo della Cassa di Colmata e di riutilizzo dei materiali provenienti dal menzionato scavo.

- 2) In sostituzione delle suddette attività, ed a compensazione di quanto previsto dal presente Atto, nonché per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, la Regione Veneto affida a SIFA:
- a) la gestione di 3.250.000 mc di terre da scavo e sedimenti di dragaggio di tipo oltre C, provenienti anche dal dragaggio dei canali lagunari e, in particolare, dei canali portuali del Porto di Venezia, secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" sottoscritto il 31.3.2008, e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 923 del 6.05.2008, ovvero conformemente ai requisiti prestazionali, quantitativi e tecnici definiti negli allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- b) la Progettazione, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza, la realizzazione e gestione delle opere previste dal medesimo Accordo di Programma, ovvero conformi ai requisiti prestazionali, quantitativi e tecnici definiti allegati al presente atto e consistenti nel:
- intervento sull'area 23 ha costituito da : infrastrutture di ricezione, disidratazione e caratterizzazione e impianti di inertizzazione /stabilizzazione, monitoraggio ambientale;
 - intervento "Vallone Moranzani", costituito da: impianto di smaltimento, monitoraggio ambientale, compresa acquisizione aree;
 - intervento cassa di colmata "Molo Sali" costituito da: infrastrutture e impermeabilizzazione perimetrale, monitoraggio ambientale;
 - gli interventi costituiti da: opere di riqualificazione ambientale fra Fusina e Malcontenta, parco lineare Moranzani, gestione terre di scavo relative agli interventi su linee elettriche interferenti con la discarica e parchi, interferenze con SNAM e ENEL, espropri per le sottostazioni Terna
 - gestione degli impianti realizzati presso area "23ha"

- gestione della discariche "Vallone Moranzani" per la durata di 6 anni
 - gestione della cassa di colmata "Molo Sali" per la durata di 3 anni.
 - Studio impatto ambientale delle opere previste nell'A. di P. sottoscritto in data 31.03.2008.
- c) il monitoraggio e la gestione *post mortem* della discarica di cui al precedente punto b), nonché la gestione *post mortem* degli impianti previsti nell'area 23 ha conformemente ai requisiti prestazionali, quantitativi e tecnici definiti negli allegati al presente atto;
- d) la progettazione degli interventi integrativi che l'Accordo di Programma del 31.3.2008 pone a carico della Regione Veneto, ed in particolare:
- interventi su viabilità – opere stradali connesse con la riqualificazione dell'area e adeguamenti (progettazione preliminare);
 - Interventi rete idraulica bacino del Lusore – allagamento controllato e parco umido con esclusione espropri ed opere del Commissario Emergenza Idraulica (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza);
 - Interventi rete idraulica bacino del lusore – deviazione Lusore (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza);
 - Interventi rete idraulica bacino del lusore – Idrovora Malcontenta (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza);
 - Interventi rete idraulica bacino del lusore – vasca di pioggia (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza);
 - Interventi rete idraulica bacino del lusore – fognatura di via Colombara (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza)
 - Realizzazione di parco urbano Malcontenta Area C (progettazione preliminare);

- 3) Per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi rispetto a quelli già assentiti con il contratto rep. 5785/2005, la SIFA si impegna a realizzare le suddette opere tramite i propri soci muniti dei requisiti adeguati, anche mediante subappalto, ovvero tramite l'espletamento di procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto idoneo cui affidare l'esecuzione di dette attività.
- 4) Le attività di cui al precedente punto 2), lett. a-b-c, comportano un investimento di Euro 119.170.000,00, suddivisi in:
- Studi di fattibilità e progetto preliminare (Spese di Proposta compresa inarcassa 2%) € 1.147.855
 - opere € 104.886.410
 - spese tecniche generali (progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione compresa innarcassa 2%) € 8.359.447
 - somme a disposizione di Regione Veneto (SIA, Studi, Indagini, Collaudi e spese generali aggiuntive) € 4.776.288

Le attività di progettazione di cui al precedente punto 2), lett. d, comportano un investimento pari a € 2.658.147.

Nell'ambito delle attività di cui al punto 2 sono individuati i costi di gestione pari a €88.877.100.

- 5) Per le attività di cui in precedenza sono previsti contributi in conto capitale dai vari Enti sottoscrittori dell'Accordo nei seguenti termini:
- "Vallone Moranzani": € 38.000.000,00 (attribuito da: Autorità Portuale Venezia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla società Solvay Solexis S.p.A. ora Solvay Fluor Itelia S.r.l., come indicato nell'Accordo di Programma).

Tale contributo verrà garantito dall'ente erogante secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma. La Regione Veneto si impegna, in quanto coordinatrice, a far rispettare all'ente erogante i termini del pagamento del contributo previsto;

- "Molo Sali": € 15.000.000,00 (attribuito da: Autorità Portuale Venezia, come indicato nell'Accordo di Programma).

Tale contributo verrà garantito dall'ente erogante secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma. La Regione Veneto si impegna, in quanto coordinatrice, a far rispettare all'ente erogante i termini del pagamento del contributo previsto;

- 6) SIFA si impegna a progettare e realizzare gli interventi individuati al precedente art. 2 secondo la tempistica prevista, per ciascun intervento ed attività, dal Crono Programma allegato al presente atto. Ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo nella progettazione o esecuzione dei lavori o disservizi nelle attività di gestione, si applica quanto previsto all'art. 17 del contratto di concessione sottoscritto in data 6 luglio 2005 rep. 5785/2005, così come di seguito integrato:

- alla fine del comma 2 dell'art. 17 si aggiunge la seguente frase << ... ovvero dedotta pro-quota mediante incameramento della fidejussione di cui all'art. 24 punto h.>>
- alla fine del comma 4, si aggiungono le parole <<... ovvero non più di 30 giorni l'anno per le attività di gestione dei sedimenti trattati.>>

- 7) A fronte delle attività di cui sopra, in osservanza a quanto previsto dall'Accordo di Programma, è convenuto che, per l'espletamento delle attività di messa a dimora dei fanghi provenienti dai dragaggi di cui al precedente art. 2, sarà corrisposta dai conferenti a SIFA, quale Gestore dell'impianto, un importo di €/mc 94.90 di materiale. SIFA prende e dà atto che una quota del riferito importo, pari a €/mc 46.40 è destinata a sostenere la realizzazione degli interventi, previsti dall'Accordo di Programma del 31.3.2008, di competenza degli Enti firmatari. Pertanto, SIFA si impegna ad

accantonare la suddetta somma di €/mc 46,40 relativa alla quantità di materiale smaltito, e si obbliga a versare alle Amministrazioni aventi diritto, ai sensi del più volte citato Accordo del 31.3.2008.

In particolare, SIFA provvederà ai pagamenti in favore delle Amministrazioni aventi diritto, su disposizione della Regione Veneto, a fronte della presentazione dei certificati di pagamento debitamente vistati dalla Stazione Appaltante competente. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla disposizione Regionale secondo quanto previsto dall'art. 20 dell'Accordo di Programma.

Le somme accantonate da SIFA saranno versate su apposito conto corrente bancario intestato alla medesima concessionaria e gli eventuali interessi compensativi maturati su dette somme saranno annualmente versati alla Regione Veneto, detratte le spese per la gestione amministrativa, all'uopo quantificata da SIFA.

- 8) SIFA dichiara di accettare le condizioni economiche sopra indicate, garantendo che gli elementi di novità assicureranno il riequilibrio del piano economico-finanziario rispetto alla sopravvenuta impossibilità di smaltire il quantitativo di 2.000.000 di mc di fanghi nella Cassa di Colmata A. Peraltro, il definitivo Piano, aggiornato ed adeguato, sarà inviato dalla stessa SIFA alla Regione Veneto successivamente alla ridefinizione delle attività di trattamento dei reflui previste in concessione, resasi necessaria a seguito del mutato scenario industriale del Polo di Marghera e comunque non oltre il 31.12.2008.
- 9) Il Concessionario si impegna ad adeguare, in forza di quanto previsto con il presente atto integrativo, le polizze assicurative di cui all'art. 24 del contratto rep. 5785/2005 già rilasciate in favore del Concedente, obbligandosi a consegnare alla Regione Veneto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento.
- 10) Per tutto quanto non espressamente modificato, rimangono valide ed inalterate le previsioni del contratto rep. 5785/2005 recante la disciplina della concessione per la

progettazione, costruzione e gestione del PIF, di cui il presente atto deve considerarsi parte integrante.

- 11) Allegati al presente atto facenti parte integrante e sostanziale:
 - A. Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera
 - B. Progetto preliminare "realizzazione di una cassa di colmata in area molo Sali"
 - C. Progetto preliminare "opere integrative accordo di programma moranzani"
 - D. Capitolato Prestazionale
 - E. Crono-programma



Rep.n.

Racc.n.

II° ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E DISCIPLINA DELLA "CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA, EX ART.37-BIS LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E S.M.I." REP.N. 5785 IN DATA 6 LUGLIO 2005 UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE VENETO.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci, oggi del mese di

.....2010

in Venezia Dorsoduro civ. n.ro 3901, Palazzo Balbi sede della Giunta Regionale del Veneto avanti a me ZAGNONI dott. Pierpaolo, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- GALAN On.le Dott. Giancarlo nato a Padova il 10 settembre 1956 e domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Veneto Giunta Regionale con sede in Venezia Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279 di seguito per brevità denominata "Regione" o "Concedente" nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto Regionale approvato con legge 22 maggio 1971 n.ro 340 e per incarico della Giunta Regionale con deliberazione n.ro in data che in copia conforme al suo originale si allega sotto la lettera "A" al presente atto dispensato dalle Parti dal darne loro lettura e per dare esecuzione alla medesima;

- **SALVAGNO arch. Vittorio** nato a Venezia il 13 giugno 1949, il quale interviene

nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome e per conto della Società "S.I.F.A. Società Consortile per Azioni" con sede legale in Venezia-Mestre Viale Sansovino n.ro 7, capitale sociale Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03628140273 R.E.A. 324380 (di seguito denominata anche "Concessionario") costituita ai sensi dell'art. 37 quinquies della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale Rogante personalmente diretta

Premettono

- che, a seguito dell'espletamento di procedura ai sensi dell'art. 37-bis e ss. della L. 109/1994 e s.m.i., la Regione Veneto Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1562 in data 28 giugno 2005 ha proceduto all'aggiudicazione della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del "Progetto Integrato Fusina" (di seguito solo "PIF"), e dei relativi servizi in favore dell'A.T.I. promotrice costituita tra le Imprese "Veneto Acque s.p.a." (già Delta Po S.p.a.), "Venezia Servizi Territoriali Ambientali s.p.a." (VESTA S.p.A.) e "Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a.";

- con atto in data 1 luglio 2005 n.ro 90690 di repertorio e n.ro 18353 di raccolta del Notaio Carlo Candiani di Venezia ivi registrato in data 8 luglio 2005 al n.ro 1663 serie atti pubblici, le imprese Veneto Acque S.p.a., Venezia

Servizi Territoriali Ambientali S.p.a. e Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a. quale A.T.I. aggiudicataria, hanno costituito la S.I.F.A. Società Consortile per Azioni con sede in Venezia Mestre, Viale Sansovino civico n.ro 7, quale società di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-quinquies della Legge 11 febbraio 1994 n.ro 109 e s.m.i., società che è subentrata per tutti gli effetti di legge all'A.T.I. aggiudicataria nella stipula della concessione;

- che, pertanto, tra Regione Veneto Giunta Regionale e S.I.F.A. Società Consortile per Azioni con sede in Venezia-Mestre è stato sottoscritto con atto in data 6 luglio 2005 n. 5785 di Repertorio e n. 5125 di Raccolta dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto, registrato a Venezia il 12 luglio 2005 al n. 1686 A.P. il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 109 dell'11 febbraio 1994, e ss.mm.ii.";

- che, in particolare, in forza delle previsioni del sopra ricordato contratto e delle previsioni del Piano Economico e Finanziario (di seguito solo P.E.F.), alla stregua delle quali è garantito l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, S.I.F.A. Società Consortile per Azioni avrebbe dovuto, tra l'altro, provvedere alla gestione di almeno 2 milioni di mc di materiali provenienti dagli scavi lagunari, con caratteristiche tali da poter essere sussulti nella categoria B di cui al protocollo (fanghi) valido per la laguna di Venezia, sottoscritto in data 8 aprile 1993, mediante il relativo conferimento in cassa di colmata A;

- che, a seguito di sopravvenute imprevedibili esigenze manifestate dalle competenti Amministrazioni in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto in data 6 luglio 2005 n. 5785 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto non considerabili in sede progettuale ovvero la posizione negativa del Comune di Mira espressa con nota in data 26 giugno 2006, prot. Reg. 388039/57.08, circa il conferimento in cassa di colmata dei riferiti materiali, così come già sopra esposto, rendendolo inattuabile;
- che pertanto, venendo meno uno degli elementi P.E.F. e, conseguentemente, essendo state alterate le condizioni di equilibrio economico finanziario delle attività affidate in concessione, si è reso necessario porre in essere misure necessarie al fine di integrare gli originari elementi del P.E.F. medesimo al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti ai sensi dell'art. 21 della concessione;
- che, pertanto, tra Regione Veneto Giunta Regionale e S.I.F.A. Società Consortile per Azioni con sede in Venezia-Mestre con atto in data 12 dicembre 2008 n. 6377 di Repertorio e n. 5689 di Raccolta dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto, registrato a Venezia il 17 dicembre 2008 al n. 1520 A.P. è stato sottoscritto l' "Atto integrativo al Contratto di l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 109 dell'11 febbraio 1994, e ss.mm.ii. REP.n. 5785 in data 6 luglio 2005 Ufficiale Rogante della Regione Veneto" al fine di dare attuazione alle misure necessarie al riequilibrio economico del Piano Economico Finanziario compromesso dalla mancata gestione di almeno 2 milioni di mc di materiale di

tipo entro B proveniente dagli scavi lagunari, mediante l'affidamento di attività inerenti la realizzazione di opere, la prestazione di servizi tra i quali la gestione di materiali sempre provenienti dagli scavi lagunari oltre C, secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", il cui testo è stato allegato al citato Atto Integrativo;

- che, come richiamato dall'Atto Integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n. di Rep 6377 dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, successivamente alla stipula del contratto in data 6 luglio 2005 n. 5785 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto che disciplina i rapporti tra la medesima Regione Veneto Giunta Regionale e S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, si è verificato un mutamento nello scenario industriale interessante il polo di Marghera che ha comportato la necessità di verificare e ridefinire le quantità e le caratteristiche dei reflui che, ai sensi delle pattuizioni perfezionate tra concedente e concessionaria, quest'ultima sarà tenuta a trattare in adempimento agli impegni assunti;

- che, pertanto come previsto nel predetto Atto Integrativo, la Regione Veneto - Giunta Regionale e S.I.F.A. Società Consortile per Azioni hanno valutato le nuove iniziative da assumere, al fine di superare la sopravvenuta situazione afferente il Polo Industriale di Porto Marghera, che condiziona la possibilità per la Concessionaria di trattare i reflui provenienti dai cicli produttivi nelle quantità previste e, dunque, secondo i parametri adottati nel P.E.F.;

- che lo stesso atto integrativo in data 12 dicembre 2008 n.ro 6377 di rep. Ufficiale Rogante della Regione Veneto ha stabilito, all'art. 8, che una volta

determinate le azioni da intraprendere ed attuare, al fine di ovviare alla riferita sopravvenuta situazione del Polo Industriale di Porto Marghera, S.I.F.A. Società Consortile per Azioni provvederà all'adeguamento complessivo del P.E.F., comprendendovi i ricavi provenienti dalle attività di gestione dei sedimenti da allocare nelle discariche previste dall'Accordo di Programma "Vallone Moranzani".

- che, in particolare, in forza delle previsioni della surrichiamata concessione sottoscritta in data 6 luglio 2005, al n.ro 5785 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto e delle previsioni del Piano Economico e Finanziario, alla stregua delle quali è garantito l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, avrebbe dovuto trattare reflui per un quantitativo non inferiore a mc/anno 26.893.000 suddivisi in: reflui di tipo B1 mc/anno 18.425.000, di tipo B2 mc/anno 6.278.000, di tipo B3 mc/anno 2.190.000. e che la Concedente garantiva, ai sensi dell'art. 19 della medesima concessione, il 95% di tali quantitativi salvo i minori costi sostenuti;

- Che, come sopra espresso, successivamente alla stipula del contratto in data 6 luglio 2005 n.ro 5785 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, si è riscontrato un mutamento nello scenario industriale interessante il polo di Porto Marghera tale da modificare nuovamente i parametri contrattuali di base, verificatisi con la notevole contrazione dei quantitativi di reflui, in modo imprevisto ed imprevedibile all'atto della sottoscrizione del contratto originario, in maniera tale da attestare il volume di detti reflui, nel 2009, ad

un totale di mc. 16.592.000, suddivisi in: reflui di tipo B1 mc/anno 12.859.000, di tipo B2 mc/anno 2.733.000, di tipo B3 mc/anno 1.000.000.

- Che, pertanto, in virtù del soprarichiamato art. 19 della concessione in essere, si configurava a carico del Concedente un onere valutabile in circa Euro 9.540.000,00/anno (novemilionicinquecentoquarantamila/00), salvo i minori costi sostenuti dal concessionario, per l'intera durata della concessione, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti ai sensi dell'art.21 della richiamata concessione;

- Che, pertanto, tale mutato scenario ha reso necessario ricercare soluzioni da assumere al fine di superare le difficoltà emerse e che condizionano pesantemente il rapporto concessorio come già evidenziato nelle premesse dell'Atto Integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto e già definite all'art. 8 del medesimo atto;

- Che il Concessionario ha trasmesso con note prot. n. 229/09 in data 29 luglio 2009 e prot. reg. n. 426284/57.08 del 29 luglio 2009, una proposta che prevede di superare le problematiche connesse alla riferita sopravvenuta evoluzione del Polo Industriale di Porto Marghera e rappresentata da una serie di attività collegate alla all'acquisizione del ramo di azienda della società S.P.M. s.c.a.r.l., con sede in Porto Marghera (VE) via della Chimica n. 5, denominata "Piattaforma ambientale" e costituita da:

- 1) impianto di trattamento reflui, denominati B0;
- 2) impianto di incenerimento per rifiuti liquidi;

3) impianto di produzione di acqua demineralizzata;

- Che l'Amministrazione Concedente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2514 in data 4 agosto 2009 che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, ha ritenuto di condividere la proposta presentata dal concessionario S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, in attuazione dell'atto integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, con la quale autorizza il Concessionario S.I.F.A. Società Consortile per Azioni all'acquisizione di un ramo d'azienda della società S.P.M. s.c.a.r.l. con sede in Porto Marghera (VE) via della Chimica n. 5, in quanto la stessa proposta, previo le opportune verifiche e approfondimenti, consente di adempiere all'obbligo legislativo e contrattuale, per l'Amministrazione Regionale, di garantire l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio in essere, e che la condivisione dell'iniziativa consente di garantire il perseguimento degli obiettivi originari del Progetto Integrato Fusina la cui valenza strategica è stata definita nel Piano Direttore 2000 e nel Master Plan di Porto Marghera, oltre agli obiettivi definiti nell'ambito dell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" sottoscritto in data 31 marzo 2008;

- che il Concessionario, ha presentato con nota prot. n. 291/09 in data 2 ottobre 2009, prot. Reg. N. 545523/57.08 in data 5 ottobre 2009, con nota n. PM/fi/28/10 in data 20 gennaio 2010, prot. Reg. N. 34313/57.08 del 21 gennaio 2010 e con nota n. PM/fi/47/10 in data 4 febbraio 2010, prot. Reg. N.

66802/57.08 del 4 febbraio 2010 delle integrazioni ed approfondimenti relativi al contenuto della proposta in data 29 luglio 2009;

- che, pertanto, il Concessionario S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, con la proposta, così come perfezionata ed integrata, ovvero con il presente atto completo dei documenti allegati allo stesso, unitamente all'atto integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, garantisce l'equilibrio economico-finanziario del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, nel rispetto della redditività prevista dal piano economico finanziario allegato alla concessione stipulata in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di rep. Ed al n. 5125 di racc. Ufficiale Rogante Regione Veneto, secondo il piano economico-finanziario allegato al punto G del presente atto;

- Che la Direzione Regionale Valutazione Progetti ed Investimenti, con comunicazione prot. 60312/45.06 del 02.02.2010, ha ritenuto di non doversi esprimere sulla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario "dato che la Giunta Regionale ha già, con la DGR 2514 del 04.08.2009, condiviso la proposta del concessionario in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario e ha altresì, preso atto, che la condivisione dell'iniziativa consente di adempiere all'obbligo legislativo e contrattuale per l'Amministrazione Regionale di garantire l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio come da contratto rep. 5785 del 06.07.2005 così come integrato con atto re. 6377 del 12.12.2008", ribadendolo con successiva nota in data 4 febbraio 2010 con prot. 65520/45.06;

Ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse

1. Le parti convengono che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto.

2. Il presente atto costituisce atto integrativo al "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 109 dell'11 febbraio 1994, e ss.mm.ii." sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio ed al n. 5125 di Raccolta dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto, registrato a Venezia in data 12 luglio 2005 al n. 1686 A.P., così come integrato con l'atto sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n. 6377 di Repertorio ed al n. 5689 di Raccolta dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto, registrato a Venezia il 17 dicembre 2008 al n. 1520 A.P., ed è finalizzato al riequilibrio economico finanziario del rapporto concessorio in essere che di fatto le parti riconoscono raggiunto con la sottoscrizione del presente Atto Integrativo.

Art.2 - Reflui da trattare

1. Regione Veneto - Giunta Regionale e S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, ambedue come sopra rappresentate, convengono che, a modifica di quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 6 luglio 2005 n. 5785 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto registrato a Venezia il 12 luglio 2005 al n. 1686 serie Atti Pubblici, sono definiti, con il presente atto, i reflui da trattare con i rispettivi quantitativi suddivisi per tipologia di

refluo, con una previsione quantitativa minima complessiva di 16.592.000 mc anno, in parte vincolati per un quinquennio a far data dalla sottoscrizione del presente atto.

2. La tabella allegata al punto F al presente atto a formarne parte essenziale e sostanziale, esplicita i conferitori allo stato attuale previsti e le relative quantità

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente atto prevede, nell'ambito del rapporto concessorio in essere, che il Concessionario Regionale S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, proceda all'acquisizione del ramo di azienda della società S.P.M. (Servizi Porto Marghera - Società Consortile), con sede in Porto Marghera (VE) via della Chimica n. 5, in quanto proprietaria e gestore di una piattaforma ambientale sita a Porto Marghera, costituito da:

- impianto di trattamento delle acque reflue;
- impianto di incenerimento;
- il diritto di superficie su cui insistono gli impianti di cui sopra;
- serbatoi di accumulo in PSS (DA 052, DA 053, DA 1007).

2. Con il medesimo atto sono affidati al Concessionario Regionale S.I.F.A. s.c.p.a. le attività, così come definite nei modi e nei tempi nei documenti allegati al presente atto ai punti C, D, E, F e G, inerenti:

- la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e l'esecuzione delle opere inerenti la realizzazione del nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata e del relativo piping di collegamento

- la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e l'esecuzione delle opere inerenti la realizzazione dell'ottimizzazione energetica piattaforma di incenerimento.
- la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e l'esecuzione degli interventi inerenti la realizzazione delle opere necessarie all'interconnessione con il Progetto Integrato Fusina;
- la gestione degli impianti acquisiti

Art.4 - Investimenti

1. Oltre a quanto previsto dalla Concessione originaria sottoscritta in data 6 luglio 2005 al n.ro 5785 di repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto ed all'atto integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, il presente atto comporta un investimento aggiuntivo di Euro 45.474.000,00 oltre I.V.A. così suddiviso:

spese di proposta	Euro	150.000
acquisizione ramo di azienda	Euro	15.000.000
ottimizzazione energetica piattaforma di incenerimento		
	Euro	10.965.000
impianto di produzione acque demineralizzata e collegamenti idraulici		
	Euro	16.217.550
Progettazione e spese tecniche, collaudo incluso		
	Euro	3.141.450

2. Per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi rispetto a quelli già assentiti con il contratto sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n.ro 5785 di Repertorio

Ufficiale Rogante Regione Veneto e con atto integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, si impegna a realizzare le suddette opere tramite i propri soci muniti dei requisiti adeguati, anche mediante subappalto, ovvero tramite l'espletamento di procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto idoneo cui affidare l'esecuzione di dette attività.

3. S.I.F.A. Società Consortile per Azioni si impegna a progettare e realizzare gli interventi individuati al precedente art. 2, oltre alla gestione degli impianti previsti allo stesso art. 2, secondo le modalità e la tempistica prevista, per ciascun intervento ed attività, dagli allegati C, D, E, F e G al presente atto. Ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo nella progettazione o esecuzione dei lavori o disservizi o interruzione ingiustificata nelle attività di gestione, si applica quanto previsto all'art. 17 del contratto di concessione sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n.ro 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, così come di seguito integrato:

- alla fine del comma 2 dell'art. 17 si aggiunge la seguente frase << ...
ovvero dedotta pro-quota mediante incameramento della fidejussione di cui all'art. 24 punto h.>>

4 Per il suddetto investimento non è previsto alcun contributo da parte dell'Amministrazione Concedente.

5. Inoltre, in previsione di un accordo di programma da perfezionarsi tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Autorità Portuale di Venezia e S.I.F.A.

s.c.p.a., è previsto un ulteriore investimento di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). per la realizzazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo della rete di raccolta e successivo inoltro all'impianto di trattamento S.I.F.A. s.c.p.a. dei reflui. Per tale ultimo investimento è previsto un contributo da parte del Concedente pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che verrà assegnato con l'atto di approvazione dell'Accordo citato.

Art. 5 - Durata della Concessione

Fermo restando la durata del periodo di gestione a regime di anni 25 (venticinque), a seguito delle difficoltà tecniche ed amministrative emerse in fase di lavori, tenuto conto di quanto previsto ed affidato dal presente atto integrativo, la data di ultimazione dell'opera complessiva e di avvio della gestione funzionale previsto all'art. 3 della concessione e definita al 6 ottobre 2009, che, con successivo verbale del 27 luglio 2006, della successiva nota prot. n. 97/06 in data 12 dicembre 2006 del concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. e del conseguente riscontro effettuato dalla Direzione Progetto Venezia prot. n. 27791/57.08 in data 17 gennaio 2007, è stata prorogata al 30 giugno 2010, viene, con il presente atto aggiornata alla data del 30 giugno 2011.

Art. 6 - Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 20 della concessione le tariffe dei reflui tipo A, B1, B2 e riuso vengono rivalutate al 1 gennaio 2010 per effetto dell'applicazione dell'aggiornamento ISTAT rispettivamente per la tipologia A a 0,01465 Euro/mc , per la tipologia B1 e B2 a 0,56 Euro /mc...e per la tipologia acque di riuso a

0,08 Euro /mc.

2. Per i reflui B3, a seguito dei minori quantitativi da trattare e della gestione del telecontrollo di cui all'art. 4, la tariffa, sempre dal 1 gennaio 2010, è definita in Euro /mc 4,00.

3. per i reflui B0, relativi ai reflui provenienti dalle società presenti nell'ex petrolchimico e sino al 31 dicembre 2009 ricorrenti per l'attività di trattamento dei loro reflui alla società S.P.M. Scarl, oltre a Eni R&M, sottoscrittrici del contratto quinquennale di fornitura del servizio, viene applicata una tariffa binaria a partire dal 1 gennaio 2010 (quota fissa + quota variabile) il cui valore medio è pari a Euro/mc 1,1 soggetta a rivalutazione; tale tariffa è comprensiva della tariffa B1 pari a Euro /mc 0,56.

4. resta convenuto che le tariffe relative alle tipologie di reflui B0 B1 B2 B3 devono intendersi riferite ad un refluo "tipo", individuato dalle tabelle di accettabilità alleate al regolamento di cui all'art. 10 comma 7, e potranno pertanto variare in funzione della qualità delle acque conferite; per la determinazione della effettiva tariffa si farà ricorso alla formula adottata per i contratti quinquennali di cui all'allegato H, a valere per i previsti sottoscrittori, e comunque a quelle stabilite dal regolamento di cui all'art. 10 comma 7.

Art. 7 Garanzie del Concedente

1. In merito all'applicazione dell'art. 19 ed in particolare in merito alla determinazione dell'alea del 5%, tenuto conto delle nuove quantità volumetriche di riferimento determinate per le varie tipologie di reflui, ad integrazione e

parziale modifica del citato art. 19 si definisce quanto segue:

a) relativamente ai reflui della tipologia B0, la cui quantità è valutata pari a 10.034.000 mc/anno, poiché coperti da specifico contratto quinquennale di servizio a far data dall' 1 aprile 2010 e comunque a partire dalla data di acquisizione della piattaforma ambientale, sono soggetti all'applicazione della clausola inerente l'alea di cui all'art.19 della Concessione sottoscritta in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto solo dopo il primo quinquennio dall'acquisizione, avendo come riferimento il quantitativo sopra richiamato e previsto per il 2010;

b) sono soggetti all'applicazione della clausola inerente l'alea di cui all'art.19 della Concessione rep. 5785/2005, con riferimento ai soli volumi individuati nella tabella allegata al punto F, i reflui della tipologia B1, la cui quantità è valutata pari a 2.825.000 mc/anno, i reflui della tipologia B2, la cui quantità è valutata pari a 2.733.000 mc/anno ed i reflui della tipologia B3, la cui quantità è valutata pari a 1.000.000 mc/anno, non garantiti da contratto quinquennale,;

2. Il Concedente si impegna a porre in essere quanto di propria competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un sistema di cogenerazione con recupero del calore, da utilizzare prioritariamente per l'ottimizzazione dei processi termici all'interno della piattaforma ambientale, di potenza elettrica complessiva sino a 60 MW max. La facoltà di richiedere detta autorizzazione, finalizzata ad un abbattimento dei costi di

gestione e che pertanto comporterà una revisione del piano economico finanziario, sarà valida per un periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, trascorsi i quali deve intendersi decaduta ed il Concessionario nulla avrà a pretendere per il mancato utilizzo di detta facoltà.

Art. 8 Utilizzo del forno inceneritore

1. Per l'attività dell'inceneritore viene convenuto che oltre ai fanghi provenienti dal trattamento dei reflui di cui alla concessione e stimati in 30.000 t/anno, potrà trattare prioritariamente fanghi di tipo biologico per la capacità massima autorizzata, prevista dall'AIA rilasciata con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre 2008 in 100.000t/anno, e per il ricavo previsto dal piano economico finanziario.

2. A parziale modifica ed integrazione dell'art. 19 della Concessione rep. 5785/2005, ai soli fini dell'applicazione del citato art. 19 all'attività inerente il forno inceneritore, la soglia dell'alea definita al comma 7, e richiamata nei successivi commi dell'art. 19, è da intendersi pari al 10% avendo come riferimento la quantità massima di 70.000t/anno, essendo la quantità di 30.000t/anno derivante da autoproduzione e quindi già prevista tra i costi di gestione dei reflui, con l'attribuzione della tariffa di riferimento pari a 120 Euro/t. Periodicamente, ogni due anni, verrà effettuata in contraddittorio, per la sua applicazione, la verifica dell'attività svolta, comprensiva dell'attività di ricerca e proposta nel mercato dell'attività di trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché, in esito alla verifica, l'eventuale conguaglio

tenendo presente le quantità effettive nonché il rispetto dei ricavi, tenuto conto dei minori costi sostenuti dal concessionario, previsti dal piano economico finanziario.

3. Eventuali altre tipologie di materiali, comunque rientranti nella capacità totale e tipologie autorizzate dall'AIA citata, nonché nel ricavo annuo previsto dal piano economico finanziario ed oggetto di applicazione del soprarichiamato art.19 della concessione, potranno essere trattate semprechè autorizzate dal Concedente.

4. A parziale modifica ed integrazione dell'art. 19 della Concessione rep. 5785/2005, ai soli fini dell'applicazione del citato art. 19 all'attività inerente il forno inceneritore non si applica la condizione di reciprocità prevista al comma 11 dell'art. 19 citato, ma in caso di ricavo annuo attualizzato superiore a quello previsto dal piano economico finanziario, al netto della quota di autoproduzione, lo stesso verrà ripartito in parti uguali tra Concedente e Concessionario, tenuto conto dei minori costi sostenuti dallo stesso.

5. Per l'attività di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo nella progettazione o esecuzione dei lavori o disservizi o interruzione ingiustificata nelle attività di gestione, si applica quanto previsto all'art. 17 del contratto di concessione sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, così come integrato dal precedente art. 3.

art. 9 - Attuazione delle attività nell'ambito dell'Accordo "Vallone Moranzani"

1. Conformemente a quanto previsto dal contratto di concessione sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, la tariffa di 94.90 Euro/mc afferente la gestione dei sedimenti di dragaggio e materiali provenienti da operazioni di scavo così come definita nell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" e nell'atto integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, sarà soggetta ad aggiornamento ISTAT a partire dal 01 gennaio 2011. Resta inteso che sono ammissibili, peraltro, adeguamenti della tariffa a seguito di eventuali interventi integrativi a quelli previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 marzo 2008.

2. A parziale modifica ed integrazione dell'art. 19 della Concessione rep. 5785/2005, ai soli fini dell'applicazione del citato art. 19 all'attività inerente la gestione di cui al comma precedente, non è prevista l'individuazione di una specifica soglia dell'alea definita al comma 7 e richiamata nei successivi commi dell'art. 19, ma sarà verificata, con cadenza biennale, sull'intero periodo esaminato, l'attuazione del programma di conferimento sulla base del quantitativo di 3.250.000 mc totali previsti dall'Accordo di Programma e comunque nel rispetto del cronoprogramma previsto per l'esecuzione dei lavori previsti dall'atto integrativo sopra richiamato sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, al fine di garantire l'equilibrio finanziario, tenuto conto dei minori costi sostenuti dal concessionario;

3. A seguito dell'acquisto del terreno per la realizzazione del sito di

stoccaggio definitivo in area Moranzani, ed in particolare dell'acquisto delle aree Moranzani A e B, è previsto un'erogazione a carico della parte venditrice, ed a favore della parte acquirente, per interventi di capping ed attività post mortem pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al netto di IVA. Si conviene che tale somma sia imputata all'intervento per la realizzazione dell'impianto di smaltimento definitivo Vallone Moranzani, incrementando l'iniziale contributo previsto, nell'ambito dello stesso Accordo, di Euro 38.000.000,00 (trentottomilioni/00) quest'ultimo comprensivo di IVA.

art. 10 - Varie

1. Il Concessionario si impegna ad adeguare, in forza di quanto previsto con il presente atto integrativo ed a quanto previsto dal piano economico finanziario il capitale sociale elevandolo a trenta milioni di euro entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

2. Il Concessionario si impegna ad adeguare, in forza di quanto previsto con il presente atto integrativo, le polizze assicurative di cui all'art. 24 del contratto sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto già rilasciate e da rilasciarsi in favore del Concedente, obbligandosi a consegnare alla Regione Veneto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento.

3. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 25 (Cauzione) di cui al contratto sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al 5% del

costo di costruzione delle Opere in affidamento al netto di IVA e pari ad Euro 1.410.900,00 (unmilionequattrocentodiecimilanovecento/00) mediante fidejussione bancaria n. in data della Società con sede in

4. Tenuto conto di quanto previsto con la Delibera di Giunta Regionale n. 1562 del 28 giugno 2005 in merito alla realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, visti i progetti presentati dal Concessionario e riguardanti "Sistemazione paesaggistica del Parco d'Acqua e Centro Visite" e la "Viabilità di Accesso alla Cassa di Colmata A", si prende atto che gli oneri inerenti le spese tecniche e la realizzazione delle opere necessarie rientrano nel quadro economico già approvato e quindi nel Piano Economico Finanziario del P.I.F. - Project Financing, e pertanto con il presente atto le parti confermano che le attività connesse ai progetti citati rientrano tra quelle già affidate al Concessionario.

5. Per tutto quanto non espressamente modificato, rimangono valide ed inalterate le altre clausole di cui al richiamato contratto sottoscritto in data 6 luglio 2005 al n. 5785 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto recante la disciplina della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del PIF, così come integrato dall'atto sottoscritto in data 12 dicembre 2008 al n.ro 6377 di Repertorio Ufficiale Rogante Regione Veneto, di cui il presente atto deve considerarsi parte integrante.

6. Le tariffe di cui all'art. 20 della concessione e di ogni atto integrativo sono soggette a revisione a seguito di variazione dell'indice ISTAT, avendo come riferimento la tab. FOI - indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai ed impiegati.

Nell'ambito della definizione dei contratti di fornitura di servizi di depurazione a favore di terzi, il concessionario, dopo il primo anno di gestione, potrà procedere alla verifica dell'incidenza sulla tariffa, inerente i reflui di tipo B, unicamente dei costi dei principali materiali di consumo (energia, vapore, reagenti) soggetti a variazione di mercato, fatto salvo quanto previsto nei singoli contratti quinquennali di cui al punto H in allegato.

7. Al fine di dare completa attuazione al Progetto Integrato Fusina così come previsto dalla Pianificazione Regionale e dalla concessione rep.5785 del 06.07.2005, in modo organico e coerente con la natura e lo sviluppo del territorio interessato, ovvero dare attuazione alle attività afferenti il servizio di trattamento e gestione delle varie tipologie di reflui, tenuto conto anche della ulteriore classificazione introdotta dal presente atto, le parti convengono che si rende necessario un aggiornamento del "Regolamento Servizio di Fognatura e di Depurazione per Acque tipo B1 - B2 - B3", emesso in data 30 novembre 2005 ed unito al progetto definitivo. L'aggiornamento, redatto a cura del concedente di concerto con il concessionario, sarà predisposto nel rispetto della normativa di settore, delle tipologie di reflui e dell'Equilibrio Economico Finanziario definiti con il presente atto.

Art. 11 - Acquisto del terreno di sedime della Piattaforma Ambientale

1. Per espressa volontà del Concedente l'area interessata al ramo di azienda SPM s.c.a.r.l., quest'ultima oggetto di acquisizione con il presente atto, sarà acquistata da SIFA s.c.p.a. e bonificata, come previsto dai Decreti del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3930/QdV/Di/B del 20 settembre 2007 e n. 4736/QdV/Di/B del 20 giugno 2008 con i quali vengono approvati, a favore rispettivamente di Syndial s.p.a. e di S.P.M. s.c.a.r.l. con sede in Porto Marghera (VE) via della Chimica n. 5, tra l'altro, i progetti di bonifica delle acque di falda e dei suoli concernenti l'area. Ogni onere conseguente all'attuazione di quanto previsto dai Decreti citati, per quanto riguarda l'area interessata dall'acquisizione, non potranno essere posti a carico della Regione Veneto.

2. Poiché tale acquisto non è stato inserito all'interno degli investimenti, oggetto della concessione, il Concedente si impegna al suo acquisto, al termine della concessione alle seguenti condizioni:

- 70% del valore di determinato da perizia redatta a supporto dell'atto di cessione da parte di Syndial s.p.a. a S.I.F.A. s.c.p.a..

3. Le parti riconoscono che la Regione del Veneto non si farà carico di eventuali oneri derivanti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 aprile 2006 con il quale è stato approvato il contratto di transazione tra Syndial s.p.a. e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sottoscritto il 30 gennaio 2006.

Art. 12 - Valore residuo

Alla scadenza della concessione è previsto un valore residuo, così come introdotto nel Piano Economico Finanziario allegato al punto G al presente atto, dell'investimento pari al 50% circa delle opere produttive e quindi pari a Euro 112.828,00 che dovrà essere (centododicimilaottocentoventotto/00) riconosciuto

al Concessionario al termine della concessione. Tale onere potrà essere convertito, se condiviso tra le parti, in una maggior durata della concessione.

Art. 13 - Clausola liberatoria

Con la sottoscrizione del presente atto le parti convengono, infine, che le riserve, le contestazioni e le eventuali richieste di maggiori oneri o adeguamento o compensazione dei prezzi ad oggi non ancora concordate e risolte, avanzate nei confronti della Regione Veneto da S.I.F.A. s.c.p.a. o dai propri soci esecutori, inerenti attività ed opere eseguite o in fase di esecuzione riguardanti il P.I.F., sono da intendersi completamente rinunciate e pertanto decadute.

Art. 14 - Allegati

Gli allegati al presente atto facenti parte integrante e sostanziale sono:

- A. D.G.R. n. .. del ..
- B. D.G.R. n. 2514 del 4 agosto 2009
- C. Progetto preliminare generale "Integrazione tra le piattaforme PIF ed SG31: ottimizzazione energetica piattaforma di incenerimento, impianto di produzione acqua demineralizzata, collegamenti idraulici"
- D. Capitolato Speciale Prestazionale
- E. Crono-programma
- F. Tabella delle quantità linea acque al 01.04.2010
- G. Piano economico - finanziario asseverato
- H. Contratto tipo quinquennale

Tutti i suddetti allegati sono stati esaminati dalle Parti che mi dispensano dal darne loro lettura.

Le spese contrattuali e conseguenti spese di bollo e registrazione rimangono a totale carico del Concessionario. Per quanto riguarda la registrazione le Parti fanno presente che l'atto è soggetto ad imposta I.V.A. per cui chiedono la registrazione del medesimo a tassa fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su numero (n.) fogli per pagine scritte intere (n.) e fino a qui della..... del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò con me lo sottoscrivono.



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/35

Rep. n.

Racc. n.

ACCORDO TRANSATTIVO E MODIFICATIVO

AL CONTRATTO REP. 5785 DEL 6 LUGLIO 2005 AI ROGITI DELL'UFFICIALE
ROGANTE DELLA REGIONE DEL VENETO REGISTRATO A VENEZIA IL 12 LUGLIO
2005 AL N. 1686 SERIE ATTI PUBBLICI E AGLI ATTI INTEGRATIVI REP.
6377 DEL 12 DICEMBRE 2008 AI ROGITI DELL'UFFICIALE ROGANTE DELLA
REGIONE DEL VENETO REGISTRATO A VENEZIA IL 17 DICEMBRE 2008 AL N.
1520 SERIE ATTI PUBBLICI E REP. 6626 del 19 MARZO 2010 AI ROGITI
DELL'UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE DEL VENETO REGISTRATO A
VENEZIA IL 29 MARZO 2010 AL N. 341 SERIE ATTI PUBBLICI

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, oggi

in Venezia, negli uffici della Regione del Veneto siti in
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23

avanti a me, Ufficiale Rogante della Regione del
Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi i signori:

- nato a il, domiciliato
per la carica come in appresso il quale interviene nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di
..... della Regione del Veneto Giunta
regionale (di seguito denominata anche concedente) con sede in



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 2/35

Venezia Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279 , ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 54 in data 31 dicembre 2012 e dalla deliberazione dell'Ente predetto n. in data

- nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di e quindi, in nome e per conto della società consortile per azioni S.I.F.A. SOC. CONSORTILE P.A. (di seguito denominata anche Concessionario) con sede legale in Venezia Mestre Via Torino 141, capitale sociale Euro 30.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03628140273, R.E.A. 324380, ai sensi di quanto previsto dal

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale Rogante personalmente diretta

p r e m e t t o n o

- che con contratto in data 6 luglio 2005 Rep. n. 5785 ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto registrato a

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 3/35

Venezia il 12 luglio 2005 al n. 1686 Serie Atti Pubblici la Regione del Veneto ha affidato a Sifa s.c.p.a. la concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, secondo la tecnica della finanza di progetto di cui all'art. 37-bis della L. 11.2.1994, n. 109;

- che in conseguenza del sovvertimento delle condizioni di equilibrio del PEF, parte integrante del contratto di concessione, la Regione del Veneto e Sifa s.c.p.a., con Rep. n. 6377 in data 12 dicembre 2008 ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto registrato a Venezia il 17 dicembre 2008 al n. 1520 Serie Atti Pubblici, hanno sottoscritto l'Atto Integrativo al Rep. n. 5785/2005;

- che in data 19 marzo 2010 Regione del Veneto e Sifa s.c.p.a., anche allo scopo di superare l'applicazione delle clausole di garanzia previste dall'art. 19 del contratto originario, conseguenti al mutato scenario industriale e alle conseguenti ripercussioni sul fabbisogno di servizi da erogarsi con la piattaforma PIF, hanno sottoscritto il 2° Atto Integrativo, Rep. n. 6626 ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto registrato a Venezia il 29 marzo 2010 al n. 341 Serie Atti Pubblici;

- che l'Atto Integrativo e il 2° Atto Integrativo si sono rivelati di problematica attuazione, mentre sulla proposta di 3° Atto

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 4/35

integrativo, avanzata dal Concessionario e finalizzata al riequilibrio del PEF, si è espresso con parere negativo il NUVV, in data 20.10.2014;

- con la conseguenza che, Sifa s.c.p.a. ha richiesto, con note notificate in data 9 settembre 2015, in data 10 febbraio 2016 e in data 29 febbraio 2016, il versamento, da parte della Regione del Veneto, del contributo posto a suo carico ai sensi dell'art. 19 del contratto, reclamando, conseguentemente, un importo complessivo di Euro 18.725.728,00 riferito alle annualità 2013, 2014 e 2015; a tale importo va aggiunto analogo contributo riferito al 2016 che viene con il presente atto forfettariamente determinato in Euro 6.270.000,00, importo che nell'ambito del presente accordo è da considerarsi a stralcio di qualsiasi pretesa delle parti riferita al 2016;

- che Sifa s.c.p.a. ha altresì diffidato, da ultimo con atto notificato in data 29 febbraio 2016, la Regione del Veneto a versare la somma di Euro 12.399.554,70 corrispondente all'ammontare delle garanzie ex art. 19 spettanti per gli esercizi 2013 e 2014 riservandosi, nel caso di mancato adempimento di quanto richiesto, di azionare i rimedi giudiziali;

- che, in esito al riferito atto di diffida di cui alla premessa che precede, le parti hanno intrapreso trattative preordinate a

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 5/35

superare le criticità determinate dal sovvertimento delle condizioni di equilibrio del progetto;

- che la Regione del Veneto, ha più volte preso atto della situazione di forte criticità del rapporto contrattuale e, in particolare, con DGR n. 693 del 17.5.2016, ha definito alcuni indirizzi alla stregua dei quali calibrare il rapporto concessorio, anche attraverso l'introduzione di modifiche alle pattuizioni negoziali in essere;

- che, in esito a detti indirizzi e alle valutazioni congiuntamente effettuate dalle parti, è emersa la volontà del Concedente e del Concessionario di ricercare una soluzione alle problematiche sorte che, da un lato, assicuri la gestione in continuità degli impianti realizzati da Sifa s.c.p.a., in guisa da corrispondere alla tutela degli interessi pubblici cui è proteso il Progetto Integrato Fusina, e, dall'altro, consenta alla Regione del Veneto di operare in un quadro economico contrattuale stabile che escluda responsabilità del Concedente nel caso di fluttuazioni di domanda dei servizi oggetto della concessione;

- che in tale quadro le parti hanno convenuto di ricercare condizioni di equilibrio del progetto, prescindendo dal completamento degli impianti di cui all'Accordo di Programma "Moranzani" del 31.3.2006 rielaborati nell'Accordo Integrativo rep.

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 6/35

6377 del 12.12.2008;

- che all'esito di un confronto preliminare in ordine alle possibili modifiche e/o integrazioni del contratto e degli atti integrativi perfezionati tra le parti, Sifa s.c.p.a., in data 29 novembre 2016, ha trasmesso alla Regione del Veneto la proposta di un nuovo Piano Economico Finanziario, nonché lo Schema di proposta del presente Atto, alla stregua del quale possono essere ridefiniti i reciproci impegni per la corretta gestione del Progetto Integrato Fusina;

- che, allo stato, Sifa s.c.p.a. rappresenta di aver realizzato le opere di cui alla Concessione, così come novellata e modificata con i due Atti integrativi richiamati, come di seguito sinteticamente elencate:

* Piattaforma impiantistica di post-trattamento delle acque reflue civili - reflui A - e produzione di acqua di riuso - acqua R1 (progetto PIF Concessione 2005)

* Bacini di fitodepurazione per il finissaggio e produzione dell'acqua di riuso (progetto PIF Concessione 2005)

* Piattaforma impiantistica di post-trattamento delle acque reflue industriali e acque di pioggia - reflui B1 e B2 - (progetto PIF Concessione 2005)

* Piattaforma di trattamento delle acque di falda - reflui B3 -



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 7/35

con tecnologia MBR - (progetto PIF Concessione 2005)

* Condotta di scarico a mare e relativa stazione di pompaggio
(progetto PIF Concessione 2005)

* Condotte a terra per il collettamento dei reflui B1, B2 e B3 e
per la distribuzione dell'acqua R1 (come rappresentate
nell'allegata planimetria sub "H") ad integrazione e completamento
dei collettori realizzati e da realizzare dal Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia - (progetto PIF Concessione 2005)

* Condotte sublagunari per il collegamento della Raffineria ENI
R&M - (2° Atto Integrativo)

* Piattaforma di ricevimento e stoccaggio temporaneo sedimenti in
area 23 ha - (1° Atto Integrativo)

* Primo lotto della discarica Moranzani - (1° Atto Integrativo)

* Viabilità di interconnessione tra la piattaforma di ricevimento
e stoccaggio e la discarica - (1° Atto Integrativo)

* Parziale riempimento della cassa di colmata Molo Sali con
realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di
decantazione (1° Atto Integrativo);

- che Sifa s.c.p.a. rappresenta di aver altresì proceduto:

* alla acquisizione e all'adeguamento della "Piattaforma
ambientale SCS1" linea Acque



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 8/35

* alla acquisizione della "Piattaforma ambientale SG31" linea Forno

* alla acquisizione patrimoniale delle discariche e dei terreni siti all'interno del Vallone Moranzani, come indicato nell'Allegato "F"

* alla realizzazione, con specifico finanziamento, della diaframmatura perimetrale, finalizzata alla messa in sicurezza, del lotto Moranzani B relativo alla ex discarica Syndial;

- che Sifa s.c.p.a. inoltre ha realizzato, con fondi propri, sul medesimo sedime delle condotte sublagunari summenzionate, una ulteriore condotta atta a collegare lo scarico della Raffineria ENI R&M alla piattaforma SG31, sulla base di un apposito contratto sottoscritto in data 6 agosto 2010 con la società ENI S.p.A. - Divisione Refining e Marketing che le Parti danno atto di conoscere per estratto, per il quale Sifa s.c.p.a. garantisce la neutralità rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione;

- che Sifa s.c.p.a. sta altresì procedendo alla realizzazione degli interventi previsti all'art. 6.3 dell'Accordo Moranzani, relativi allo spostamento delle linee elettriche ENEL;

- che i collaudi delle opere previste in concessione, con esclusione di quelle oggetto di stralcio ai sensi del presente



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 9/35

Atto, sono tuttora in corso;

- che Sifa s.c.p.a. rappresenta che, con ricorso a prestazioni erogate da propri soci, sta espletando i seguenti servizi di trattamento di reflui e acque di falda inquinate oggetto di concessione:

* Post trattamento reflui A a far data dal 15 marzo 2011;

* Produzione e distribuzione acqua di riuso R1 a far data dal 13 giugno 2011;

* Trattamento dei reflui B0 presso la piattaforma SG31 a far data dalla data di acquisizione della medesima piattaforma SG31;

* Scarico a mare dei reflui trattati a far data dal 1^o novembre 2013;

* Emungimento e trattamento dei reflui B3 dalle reti drenanti dalla penisola del nuovo Petrolchimico a far data dall'acquisizione della piattaforma SG31;

- che il NUVV della Regione del Veneto si è positivamente espresso in data 20 dicembre 2016 con riferimento alla sussistenza delle condizioni di equilibrio del nuovo PEE, da intendersi quale capacità del progetto di generare flussi di cassa idonei a garantire la gestione degli impianti e quindi, l'erogazione dei servizi oltre all'ammortamento dell'investimento;

- che rispetto alla proposta formulata da Sifa s.c.p.a., in



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 10/35

contraddittorio tecnico sono state apportate e accettate dalle parti le modifiche da cui è risultato il testo del presente Accordo;

- che la proposta di cui al presente Accordo è stata valutata preliminarmente in modo positivo dalla Regione del Veneto con DGR n. 2015 del 6 dicembre 2016;
- che il NUVV della Regione del Veneto ha espresso il proprio parere positivo sul presente Accordo in data 20 dicembre 2016;
- lo Schema del presente Accordo è stato approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. del

Tutto ciò premesso e confermato, che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1.1 - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

ART. 2 - Oggetto

2.1 - Le parti danno e prendono reciprocamente atto che la concessione e il relativo Piano Economico Finanziario, nella versione vigente come risultante dalle previsioni del 2° Atto Integrativo rep. 6626 del 19.3.2010, non può avere corso nel rispetto delle previsioni contrattuali, in considerazione dell'intervenuta alterazione delle condizioni di equilibrio

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 11/35

sottese agli impegni negoziali assunti.

2.2 - Le Parti danno e prendono reciprocamente atto che, per superare le criticità dell'iniziativa e dare stabilità alla gestione delle opere in concessione, Sifa s.c.p.a. ha predisposto un nuovo Piano Economico Finanziario che prevede che, nel rispetto dei contenuti della Concessione e dei successivi Atti Integrativi e, in particolare, del presente Accordo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, Sifa s.c.p.a. stessa prosegua nella gestione degli impianti realizzati ed elencati nell'allegato sub lett. "B" al presente atto, assicurando, in particolare per la linea acque, i seguenti servizi:

- a) Post trattamento reflui urbani finalizzato alla produzione di acqua di riuso R1 con scarico a mare delle eccedenze rispetto al fabbisogno ai fini industriali;
- b) Trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'ambito industriale di Porto Marghera con destinazione alla piattaforma impiantistica di Fusina o SG31 in base alle caratteristiche del refluo (ex reflui B0-B1-B2), compatibilmente con le autorizzazioni e le valutazioni ambientali in essere, ottenendo altresì il superamento dell'elencazione dei coneritori puntuali originariamente

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 12/35



previsti dalla concessione;

c) Trattamento delle acque di falda emunte con le tubazioni poste a tergo dei marginamenti realizzati dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche e da Sifa s.c.p.a. e collettati alla rete riferibile agli impianti, anche con l'adozione di soluzioni tecniche volte a superare eventuali discontinuità, situazioni di provvisorietà o altre disfunzioni della rete di captazione.

2.3 - Le Parti convengono circa la necessità di ottimizzare l'operatività degli impianti realizzati o acquisiti, attraverso il loro utilizzo da parte del Concessionario anche per il trattamento di rifiuti liquidi quali percolati, acque di sentina, acque di falda, compatibilmente con le autorizzazioni all'esercizio e con la capacità di trattamento residua degli impianti stessi. In tal caso troveranno applicazione gli artt. 11.3 e 11.4.

2.4 - Le Parti concordano che per le finalità del presente Accordo e per il riequilibrio del Piano Economico Finanziario, sono stralciati dall'oggetto della concessione i seguenti interventi, con conseguente scioglimento di tutti gli obblighi a carico del Concedente e del Concessionario ad essi riconducibili:

1) Realizzazione del centro visite, della strada di accesso alla cassa di colmata A e la connessa trasformazione in parco fruibile

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 13/35

dell'area di Fitodepurazione posta in Comune di Mira (VE);

2) Realizzazione della sezione di produzione di acqua di riuso demineralizzata R2;

3) Revamping del "Forno SG31" finalizzato alla termodistruzione di fanghi e rifiuti liquidi, secondo quanto previsto nel successivo art. 15;

4) sistema di controllo e telerilevamento SISCO.

Le Parti danno e prendono reciprocamente atto che la Regione del Veneto ha facoltà di richiedere al Concessionario di realizzare le attività elencate al presente punto 2.4, da regolamentarsi con apposita Convenzione, ove siano superate le condizioni che ne hanno impedito l'esecuzione.

In tale ultimo caso, le Parti convengono che Sifa s.c.p.a. dovrà preliminarmente presentare un nuovo Piano Economico Finanziario che tenga conto del valore degli investimenti e dei relativi flussi di cassa, in guisa da dimostrare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del progetto, con applicazione di quanto previsto agli art. 11.3 e 11.4 del presente Accordo.

2.5 - La Regione del Veneto provvederà a identificare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, negoziandole anche con i terzi portatori di interessi sull'area.

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 14/35

ART. 3 - Equilibrio economico finanziario

3.1 - Il PEF allegato al presente Atto sub lett. "A" declina le condizioni di equilibrio economico-finanziario del progetto.

3.2 - Il riferito PEF prevede, altresì, la possibile integrazione dei flussi di cassa di competenza Sifa s.c.p.a. in ragione dell'ottimizzazione degli impianti in concessione e mediante la realizzazione delle attività elencate nell'allegato sub lett. "C" al presente atto che, ove autorizzate, potranno consentire un miglioramento della redditività del progetto, misurata con riferimento al TIR di Azionista, nella considerazione dei limiti previsti dall'art. 11.

3.3 - Le riferite ottimizzazioni non sono considerate dalle Parti quali elementi essenziali per l'equilibrio economico-finanziario del PEF, ma solo quali elementi di miglioramento delle condizioni economiche della concessione.

3.4 - Le attività relative all'Accordo di Programma Moranzani sono considerate, alla stregua di quanto previsto all'art. 14, in apposita Sezione del PEF, fermo restando che l'equilibrio del progetto, da intendersi quale capacità dello stesso di generare flussi di cassa idonei a sostenere i costi relativi alla gestione degli impianti di trattamento dei reflui e a consentire l'estinzione dei debiti contratti dal Concessionario per la

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 15/35

realizzazione dei lavori di costruzione dei riferiti impianti, è rappresentato dai dati di cui alla specifica Sezione del medesimo PEF; dette attività, pertanto, non concorrono all'equilibrio economico finanziario del PEF allegato al presente Accordo.

3.5 - Le parti concordano che ove le attività relative al Forno SG31 di cui all'art. 15 possano essere eseguite, i relativi flussi di cassa costituiranno condizione di miglioramento economico-finanziario del progetto e saranno regolate secondo quanto previsto all'art. 11.3 e 11.4.

ART. 4 - Impegni economici della Regione del Veneto

4.1. - Regione del Veneto in dipendenza dalla ridefinizione del perimetro della concessione e al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione stessa e di ridurre il valore patrimoniale delle immobilizzazioni effettuate, corrisponderà a Sifa s.c.p.a. l'importo di Euro 55.951.730,00 (Euro cinquantacinquemilioninovecentocinquantunomilasettecento

-

trenta/00) IVA inclusa. Tale importo sarà corrisposto in via transattiva e andrà dedotto dal valore residuo delle opere realizzate, in aggiunta al contributo già corrisposto da Regione del Veneto in base alla concessione del 6.7.2005, secondo quanto previsto da questo stesso accordo e dal PEF.

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 16/35

4.2. - In correlazione con quanto previsto al punto 4.1. le parti convengono di privare di ogni efficacia la clausola contrattuale all'articolo 19 della concessione del 6.7.2005 nella parte in cui assume valore di clausola di garanzia a favore del Concessionario e obbliga Regione del Veneto a sostenere oneri finanziari per il riequilibrio economico-finanziario della concessione.

4.3. - Sifa s.c.p.a. a fronte di quanto previsto al punto 4.1. si dichiara altresì soddisfatta di ogni qualsivoglia pretesa formulata o da formularsi ai sensi del ridetto articolo 19 e dà atto di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo nei confronti di Regione del Veneto. Conseguentemente SIFA s.c.p.a. emetterà fattura per quanto pattuito al punto 4.1. mentre non formulerà nessuna ulteriore richiesta di pagamento ai sensi del ridetto articolo 19 ed emetterà note di accredito per le fatture già emesse.

ART. 5 - Estinzione del finanziamento in essere

5.1 - La somma complessiva sopra esposta di Euro 55.951.730,00 (IVA inclusa), verrà corrisposta dalla Regione del Veneto, per l'importo di Euro 45.665.209,00 ad estinzione del residuo del contratto di finanziamento perfezionato da Sifa s.c.p.a. in data 22.2.2012 con il pool di banche costituito da BNL Paribas e Unicredit Spa, che è pari allo stesso importo, dando atto che il

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 17/35

pagamento dovrà essere corrisposto alla Banca agente entro e non oltre il 29.12.2016 o nel termine da esse indicato.

Le parti si impegnano a concordare, sentita la parte bancaria, le modalità di pagamento ottimali al fine di garantire la corretta esecuzione dello stesso.

5.2 - La somma corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo indicato al precedente punto 5.1 e l'importo versato alle banche, anch'esso indicato al punto precedente, viene corrisposta a Sifa s.c.p.a. e da questa imputata a rimborso a Veritas spa dell'anticipazione del rateo di mutuo scaduto il 30 giugno 2016. La rimanenza è imputata a pagamento dell'IVA. Resta inteso che la Regione del Veneto si riserva di versare direttamente l'IVA. Nel caso in cui provveda a tale versamento diretto, essa ridurrà corrispondentemente l'importo da versare a Sifa s.c.p.a.

ART. 6 - Termini di pagamento

6.1 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 che precede, le somme di cui all'art. 5 saranno corrisposte entro il 29.12.2016.

ART. 7 - Reciproche rinunce e concessioni

7.1 - Sifa s.c.p.a. dichiara che con il versamento delle somme sopra indicate a Sifa s.c.p.a. e/o al sistema bancario, Sifa s.c.p.a. sarà soddisfatta di ogni pretesa correlata all'applicazione della clausola di garanzia di cui all'art. 19 del contratto rep. 3769



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 18/35

del 6.7.2005, senza poter pretendere per il pregresso e pro futuro il ricorso alla clausola di garanzia di cui al riferito art. 19.

7.2 - Pertanto, le Parti convengono che la previsione dell'art. 19 del contratto rep. 5785/2005, per effetto della quale è previsto un contributo finanziario regionale in conseguenza degli eventuali minori ricavi da tariffa, deve intendersi espunto dalle norme che regolano la concessione. E con esso deve intendersi espunto ogni riferimento a tale garanzia di cui all'art. 19 contenuto nella Convenzione rep. 5785 del 6.7.2005 e negli atti aggiuntivi.

7.3 - Conseguentemente, eventuali minori flussi finanziari, determinati anche dai minori volumi di reflui trattati, non costituiranno presupposto per ulteriori interventi da parte della Regione del Veneto protesi al riequilibrio economico-finanziario della concessione, fermo il diritto di Sifa s.c.p.a. a richiedere la revisione tariffaria.

7.4 - La Regione del Veneto conserva ogni possibile pretesa relativa alla corretta ed adeguata realizzazione e funzionamento degli impianti realizzati da Sifa s.c.p.a. e da questa posti in esercizio, in conformità agli obblighi posti a carico di Sifa s.c.p.a. dalla legge, dal contratto originario e dai relativi atti aggiunti.

In particolare, relativamente alla devoluzione dei beni allo

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 19/35

spirare della concessione o in caso di risoluzione o recesso, gli impianti dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti.

7.5 - Sifa s.c.p.a., a sua volta, si impegna a dare attuazione ad eventuali prescrizioni che potranno essere rese nell'ambito dei collaudi attualmente in corso, nonchè a regolare i relativi rapporti con i suoi appaltatori, tenendo indenne la Regione del Veneto da ogni pretesa di questi ultimi.

7.6 - Sifa s.c.p.a. rinuncia altresì a ogni altra pretesa per qualsiasi fatto, atto o inadempimento imputabile o da essa Società contestabile alla Regione del Veneto in dipendenza del contratto di concessione e dei relativi atti aggiuntivi che lo hanno integrato e/o modificato.

ART. 8 - Riequilibrio del PEF nel corso delle attività oggetto di concessione

8.1 - Le parti convengono che il PEF allegato sub lett. "A" al presente atto rappresenta le condizioni di equilibrio del progetto.

8.2 - L'eventuale alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa determinerà il diritto del Concessionario a ottenere la revisione del PEF soltanto ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) qualora il sovvertimento sia determinato da variazioni

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 20/35



apportate dal Concedente;

b) qualora sopravvengano norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione laddove queste siano in grado di pregiudicare l'equilibrio del piano finanziario;

8.3 - Rientrano tra gli eventi che determinano il diritto del Concessionario a richiedere la revisione del PEF anche i casi di forza maggiore, così come indicati all'art. 1 della concessione sottoscritta in data 6.7.2005, eccezion fatta per l'ultima alinea, che viene sostituita con l'espressione: "ogni altro avvenimento straordinario e imprevedibile così come previsto all'art. 1467 c.c.".

8.4 - Le parti concordano che, nel caso in cui debba darsi ingresso alla revisione del PEF e non possa addivenirsi ad un accordo in ordine alle condizioni di riequilibrio, il Concessionario potrà recedere dal contratto. In tal caso ed in ogni altra ipotesi di recesso del concessionario, quest'ultimo avrà diritto esclusivamente alla corresponsione del valore residuo degli impianti realizzati al netto degli ammortamenti come risultante dal PEF, con rinuncia ad ogni altra pretesa anche riferibile al lucro cessante, e al netto anche della somma complessiva di Euro

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 21/35

50.865.209,00 corrispondente all'importo indicato all'art. 4.1 del presente accordo al netto dell'IVA.

8.5 - Le modalità sopra indicate di definizione pattizia del valore residuo degli impianti, si applicano in ogni caso di cessazione del rapporto di concessione, ivi comprese le ipotesi di recesso, risoluzione consensuale, legale o giudiziale.

ART. 9 - Monitoraggio sulla gestione

9.1 - La Regione del Veneto ha facoltà di esercitare poteri ispettivi e di monitoraggio sulla gestione degli impianti, sulla contabilità societaria, sulla realizzazione di eventuali investimenti e su ogni altra attività comunque connessa alla concessione e alla tenuta del Piano Economico Finanziario.

ART. 10 - Gestione operativa

10.1 - Rimane nell'autonomia imprenditoriale di Sifa s.c.p.a. la possibilità di affidare, in tutto o in parte, la gestione ad un proprio socio avente i requisiti tecnico professionali per la gestione degli impianti oggetto di concessione.

10.2 - Sifa s.c.p.a. si impegna a garantire il perfetto funzionamento degli impianti e a trasferirli in tale stato nel momento della devoluzione degli stessi alla Regione del Veneto.

ART. 11 - Gestione dei flussi finanziari

11.1 - Sifa s.c.p.a., nel rispetto delle previsioni del PEE

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 22/35



allegato sub lett. "A" al presente atto, procederà a estinguere, in correlazione ai flussi di cassa generati, i debiti verso i fornitori e i finanziatori privati. Ciò, fermo restando l'accantonamento, secondo le previsioni di PEF, di una quota dei ricavi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, come programmata e risultante dal PEF medesimo.

11.2 - Sifa s.c.p.a. si rende garante e manleva la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da un'azione direttamente intentata dai creditori di Sifa s.c.p.a. nei confronti della stessa Regione del Veneto. A tal fine, la Regione del Veneto prende atto che, come da proposta agli atti della Regione del Veneto, i creditori di Sifa s.c.p.a. hanno concordato, per sé e per i loro aventi causa, un piano di estinzione dei debiti di Sifa s.c.p.a. coerente con i flussi di cassa previsti nel PEF, liberando la Regione del Veneto da ogni responsabilità riguardo all'adempimento da parte di Sifa s.c.p.a. delle proprie obbligazioni patrimoniali.

11.3 - A fronte di eventuali miglioramenti nei flussi di cassa, rispetto a quanto previsto nel PEF, la Regione del Veneto potrà chiedere una revisione del Piano Economico Finanziario che, tenuto conto del mutato quadro economico, preveda l'accantonamento di risorse per ulteriori investimenti idonei a generare ulteriori

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 23/35

flussi di cassa, nonché a determinare la compensazione parziale o integrale dei valori residui dei beni oggetto di concessione come previsti nel Piano Economico Finanziario, ovvero a consentire il recupero, da parte della Regione del Veneto, degli investimenti eventualmente effettuati ai sensi del precedente comma 2.5, prevedendo l'accantonamento in un fondo vincolato finalizzato all'estinzione totale o parziale dell'obbligazione della Regione del Veneto di corrispondere a Sifa s.c.p.a. il valore residuo dei beni come risultante dal PEF.

11.4 - Le Parti convengono che il comma 11.3 troverà applicazione solo nell'ipotesi in cui i migliorati flussi finanziari garantiscano un TIR dell'Azionista non inferiore al 4,5%, calcolato sulla base del Free Cashflow To Equity.

ART. 12 - Gestione della rete e tariffazione

12.1 - Le parti concordano che per i servizi di competenza di Sifa s.c.p.a. le tariffe applicate all'utenza si conformeranno a quelle applicate ai servizi prestati dal Servizio Idrico Integrato, pur nel rispetto del Piano Economico Finanziario.

I valori di tariffa di seguito riportati sono riferiti al 2017 e saranno adeguati in base all'indice ISTAT (F.O.I. senza tabacchi), così come previsto nella Convenzione rep. 5785 del 6.7.2005:

* Tariffa A: post-trattamento reflui urbani (reflui A) determinata

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 24/35

dal competente Consiglio di Bacino e dall'AEEGSI, come segue: alla tariffa del SII compete il rimborso dei costi di esercizio delle sezioni di trattamento utilizzate (compreso lo scarico a mare) rapportati alle quantità annue effettivamente transitanti nelle varie sezioni e parametrati sull'insieme dei flussi gestiti dalle singole sezioni (le sezioni di post-trattamento sono condivise con la filiera di produzione di acqua di riuso, lo scarico a mare è condiviso con la filiera reflui industriali e acque di falda);

* Tariffa B Fusina, riferita al trattamento dei reflui gestibili presso la piattaforma di Fusina sulla scorta di criteri di accettabilità quali-quantitativi: 0,65 Euro/mc

* Tariffa B SG31, riferita al trattamento dei reflui gestibili presso la piattaforma SG31 sulla scorta di criteri di accettabilità quali-quantitativi: 1,65 Euro/mc

* Tariffa B Falda, riferita al trattamento delle acque di falda emunte a tergo dei marginamenti e collettate con continuità (la tariffa comprende anche gli oneri di trasporto e gestione della rete): 2,15 Euro/mc

* Tariffa R Riuso, riferita alla produzione e distribuzione di acqua di riuso: 0,18 Euro/mc.

12.2 - Le tariffe B Fusina e B SG31 sono da intendersi valori di riferimento e potranno essere soggetti ad incremento a seguito di

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 25/35

accettazione di reflui con caratteristiche peggiorative rispetto alla tabella di accettabilità standard e comunque a seguito di specifica deroga ai fini dell'accettabilità stabilita dal gestore dell'impianto, una volta valutata la compatibilità con la capacità di trattamento residua dello stesso.

12.3 - Per quanto attiene la tariffa B falda, in prima applicazione del presente accordo e fino a diversa disciplina, il Concessionario procederà al relativo addebito ai soggetti insediati nelle macro isole di Porto Marghera ove risulti attivo anche parzialmente il servizio, suddividendo i relativi oneri tra i soggetti ivi insediati in proporzione all'area di riferimento, che si siano impegnati a corrispondere la relativa tariffa in esito alla sottoscrizione di apposita transazione per danno ambientale con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o che siano destinatari di misure di bonifica dell'acqua di falda nell'ambito di conferenze di servizi nelle quali risulta l'adesione al sistema pubblico realizzato nell'ambito del Progetto Integrato Fusina.

La tariffa e le modalità di attribuzione della stessa saranno comunque suscettibili di variazioni in ragione di eventuali rideterminazioni ad opera delle competenti autorità o su diversa disciplina proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 26/35

Territorio e del Mare.

12.4 - Sono stralciate le previsioni del contratto rep. 5785 del 6.7.2005 e dei successivi atti integrativi che prevedono l'emanazione del regolamento di fognatura quale presupposto per l'avvio delle attività. La Regione del Veneto e Sifa s.c.p.a. concorderanno i tempi e le modalità per approvare entro un congruo termine, su proposta del Concessionario, strumenti regolatori o programmatori idonei a disciplinare l'attività di gestione delle acque di falda da parte del Concessionario verso l'utenza. Nelle more Sifa s.c.p.a. attuerà ogni possibile iniziativa per sviluppare comunque l'erogazione del servizio.

12.5 - Resta, peraltro, inteso che Sifa s.c.p.a. potrà ricercare adeguate soluzioni di sinergia tra gli impianti realizzati nell'ambito della concessione del Progetto Integrato Fusina e gli impianti asserviti al servizio idrico integrato.

12.6 - Eventuali ottimizzazioni e integrazioni degli impianti Sifa s.c.p.a. (di cui all'allegato sub lett. "C" al presente atto) con quelli del servizio idrico integrato e/o con altre attività tipiche della Concessione che dovessero determinare un miglioramento sostanziale e duraturo dei flussi di cassa della stessa Sifa s.c.p.a., daranno origine alla necessità di revisionare il Piano Economico Finanziario e saranno regolati in conformità a quanto



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 27/35

previsto agli articoli 11.3 e 11.4.

12.7 - Qualora, per effetto del miglioramento dei flussi di cassa, trovasse applicazione quanto previsto dagli artt. 11.3, 11.4 e 12.6, gli investimenti preordinati all'ulteriore miglioramento della redditività dovranno essere bancabili.

ART. 13 - Accordo di Programma "Moranzani"

13.1 - Le Parti concordano in ordine alla circostanza che, allo stato, non è possibile dare corso a parte rilevante dei programmati interventi di cui all'Atto Integrativo rep. 6377 del 12.12.2008 relativi all'Accordo di Programma "Moranzani" datato 31.3.2008, anche in dipendenza della mancata liberazione delle aree dalle linee elettriche di proprietà di Terna S.p.A.

13.2 - A tale riguardo la Regione del Veneto promuoverà una complessiva revisione dell'Accordo "Moranzani" finalizzata:

- a) alla razionalizzazione e ridefinizione degli interventi compensativi in ragione dell'attuale indisponibilità delle risorse provenienti dal conferimento dei fanghi e altri materiali;
- b) alla conferma della strategicità della discarica in località Vallone Moranzani e del più celere completamento delle azioni di bonifica della stessa;
- c) alla rimozione delle linee elettriche di proprietà di Terna, solo in esito allo spostamento delle quali sarà possibile



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 28/35

completare la prevista discarica;

d) al completamento delle infrastrutture presso l'area "23 ha" sulla base delle tipologie di rifiuti che potranno essere conferiti nella discarica.

ART. 14 - Attività afferenti all'Accordo di Programma "Moranzani"

14.1 - Le Parti, in conseguenza di quanto indicato all'articolo 13, convengono di considerare estraneo al PEF e ininfluenza sul suo equilibrio economico-finanziario quanto fra loro pattuito in correlazione con l'Accordo di Programma Moranzani e di circoscrivere i reciproci impegni nei termini qui di seguito pattuiti.

14.2 - Sifa s.c.p.a. si impegna:

a) a trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in area 23 ha presso il 1° e 2° Lotto della discarica Moranzani, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione richiesta;

b) a predisporre e presentare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione di questo accordo, una variante al progetto di messa in sicurezza approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 4991/QDV/Di/B del 23.9.2008, anche in relazione con il progetto di cui all'Accordo Moranzani, e a realizzare quanto ivi previsto, non appena approvato, in osservanza delle eventuali prescrizioni

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 29/35

fissate in sede autorizzatoria e nel rispetto del relativo cronoprogramma;

c) a proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l'eventuale asportazione e il trattamento delle acque.

14.3 - La Regione del Veneto corrisponderà a Sifa s.c.p.a., a valere sulle risorse messe a disposizione dallo Stato in contabilità speciale:

a) entro il 30.6.2017, le somme risultanti da SAL approvati per le opere infrastrutturali previste dalla concessione relativamente all'Accordo di Programma Moranzani, già trasmesse a Regione del Veneto per l'importo di Euro 1.111.392,46 e ancora da trasmettere, per un importo presunto di due milioni di Euro, sulla base dei SAL già licenziati dalla Direzione Lavori;

b) entro 60 giorni dalla presentazione, gli importi indicati dai SAL approvati per la realizzazione della viabilità di accesso e delle altre opere necessarie al trasferimento di cui al punto 14.2, lett. a), entro i limiti di spesa previsti per i progetti già approvati.

14.4 - La Regione del Veneto, sulla base di una discrezionale valutazione di tutti i profili di pubblico interesse coinvolti, si riserva, per 4 anni dalla sottoscrizione di questo accordo, la

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 30/35

facoltà:

a) di stralciare definitivamente dalla concessione tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma Moranzani ed inseriti nel rapporto concessorio con Sifa s.c.p.a., liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima, alle condizioni indicate dal presente articolo, oppure, alternativamente,

b) di negoziare con Sifa s.c.p.a. la prosecuzione delle suddette attività, anche in relazione alle risultanze del confronto con le altre parti aderenti all'Accordo di Programma Moranzani ed in sostanziale coerenza con le ricadute dell'Accordo di Programma Moranzani sul PEF allegato, e, nel caso di esito negativo del negoziato, di disporre lo stralcio di cui al punto a);

c) di prorogare il termine sub a) di due anni; dopodichè, in assenza di accordo fra le parti, diverrà efficace l'ipotesi sub a).

14.5 - Nel caso di stralcio di cui al punto 14.2. lett.a), Sifa s.c.p.a. si impegna a cedere gratuitamente a Regione del Veneto, entro 60 giorni dalla richiesta, l'area e le sovrastanti infrastrutture realizzate in regime di concessione o comunque acquisite nell'ambito delle attività assegnate sulla base dell'Accordo di Programma Moranzani, senza ulteriori oneri a carico di Sifa s.c.p.a., fermo l'avvenuto adempimento a regola

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 31/35

d'arte degli obblighi precedentemente indicati.

14.6 - Nel caso di stralcio di cui al punto 14.4. lett.a), Sifa s.c.p.a. potrà trattenere sugli accantonamenti finanziari effettuati ai sensi dell'articolo 7 del I^o Atto integrativo alla concessione e disponibili al momento in cui dovesse manifestarsi la necessità dello stralcio, l'importo di 7.000.000,00 di Euro, già decurtati dell'importo precedentemente utilizzato da Sifa s.c.p.a. per l'acquisto delle aree di sedime sulle quali realizzare la discarica, elevabili al massimo fino a 9.449.000,00 Euro, laddove non emergano extra costi per la realizzazione di opere compensative previste dall'Accordo Moranzani e non diversamente finanziate. Tali importi dovranno essere sostenuti da adeguata documentazione per oneri derivanti da interventi autorizzati e/o accettati dalla Regione del Veneto.

14.7 Con la sottoscrizione di questo Accordo, Sifa s.c.p.a. rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa comunque connessa alla realizzazione e gestione delle opere di cui all'Accordo di Programma Moranzani previste nel rapporto concessorio, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9 del II Atto integrativo del 19.3.2010.

ART. 15 - Forno inceneritore

15.1 - Le parti si danno atto che il forno inceneritore denominato

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 32/35

SG31 sarà oggetto di separata trattazione con il Comune di Venezia da concludersi entro il 30 giugno 2017, salvo proroghe degli attuali vincoli autorizzativi che prevedono la presentazione di un progetto di adeguamento e messa in sicurezza del forno inceneritore entro il mese di agosto 2017.

15.2 - Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività del forno inceneritore SG31, ove dovessero essere eseguite, determineranno flussi di cassa che saranno inseriti nel PEF e regolati secondo quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4 del presente Accordo.

15.3 - Nel caso di mancata esecuzione delle attività del forno inceneritore SG31 le Parti saranno sciolte dai reciproci obblighi.

15.4 - Sifa s.c.p.a. rinuncia a tutte le pretese comunque ricollegabili al mancato avvio delle attività di gestione del forno inceneritore.

ART. 16 - Durata della concessione

16.1 - Le Parti convengano che, ai fini di ripristinare il riequilibrio economico-finanziario del progetto, la concessione avrà una durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dall'1.1.2017. Verrà, pertanto, a scadenza in data 31.12.2041, dovendosi considerare la precedente attività gestionale quale avvio provvisorio degli impianti.

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 33/35

16.2 - Allo spirare della concessione sarà dovuto al Concessionario il valore residuo degli impianti come determinato dal PEF eventualmente revisionato secondo le previsioni di cui agli artt. 4, 11, 12, 14 e 15 del presente Atto. In ogni caso ai fini del periodo di calcolo dell'ammortamento dei beni si terrà conto anche del periodo 2012 - 2016 nel quale gli impianti sono stati utilizzati.

16.3 - Resta inteso l'obbligo del Concessionario di garantire la gestione degli impianti anche oltre il termine del 31.12.2041, per il tempo occorrente ad effettuare i necessari trasferimenti degli impianti e della gestione al soggetto subentrante o all'ente pubblico individuato come subentrante.

ART. 17 - Procedura di riequilibrio del PEF

17.1 - Ove ricorrano le condizioni di cui agli art. 8 e 11 del presente Accordo, il Concessionario dovrà darne comunicazione al Responsabile Unico della Concessione, che dovrà avviare la fase di revisione entro 60 giorni dalla richiesta.

17.2 - Le Parti attiveranno, al riferito fine, un Tavolo Tecnico che, esaminata la ricorrenza degli elementi di cui agli artt. 8 e 11 del presente Accordo, dovrà, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività di verifica, definire la fase di riequilibrio.

17.3 - ove le parti non concordino in merito alle modalità di

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 34/35



riequilibrio, il Concessionario potrà recedere dal contratto alle condizioni indicate nel citato art. 8 del presente Accordo.

ART. 18 - Foro competente

18.1 - Ogni controversia non ricomponibile in forma extragiudiziale che dovesse insorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo sarà deferita al Giudice Ordinario del competente Foro di Venezia.

18.2 - Le Parti danno atto di rinunciare espressamente al ricorso a qualunque forma di arbitrato per la risoluzione delle controversie.

ART. 19 - Abrogazioni

19.1 - Risultano in ogni caso abrogate le diverse disposizioni della concessione del 6.7.2005 e dei successivi atti integrativi non compatibili con il presente atto.

ART. 20 - Allegati

A) Piano Economico Finanziario - PEF e Commento al PEF

B) Elenco Impianti gestiti da Sifa s.c.p.a.

C) Elementi di ottimizzazione della gestione.

F) Prospetto Discariche e Terreni

H) Planimetria Condotte a terra di collettamento dei reflui B1 B2 e B3 e per la redistribuzione dell'acqua R1.

Tutti i suddetti allegati sono stati esaminati dalle Parti che mi



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 35/35



dispensano dal darne loro lettura e visione.

Per quanto riguarda la registrazione le Parti fanno presente che l'atto è soggetto ad imposta I.V.A. per cui chiedono la registrazione del medesimo a tassa fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.